



# COMUNE DI TERLIZZI

PROVINCIA DI BARI

## VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 Registro Deliberazioni

Prot. n. 21269

Data 03 LUGLIO 2011

del 15 luglio 2011

### OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER IL MERCATO DEI FIORI.

SETTORE III INTERVENTI PRODUTTIVI	SETTORE SERVIZI ECONOMICI - FINANZIARI E DEL PERSONALE
Il Dirigente Settore II Servizi Tecnici, ai sensi dell'art. 49 -1° comma- D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole sulla proposta.  Il Dirigente Settore III Dott. Vincenzo Zanzarella	Il Dirigente Settore Servizi Econ. Finanziari e del Personale, ai sensi dell'art. dell'art. 49 -1° comma- D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole sulla proposta.  Il Dirigente Settore Servizi Economico Finanziari e del Personale Dott.ssa Francesca Panzini

L'anno 2011 (duemilaundici) il giorno 3 (tre) del mese di luglio, alle ore 09,12 presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione di sessione ordinaria per aggiornamento della precedente seduta del 29.06.11. Procedutosi all'appello nominale è risultato quanto segue:

COGNOME E NOME	Pres.	Ass.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.
1) di Tria Vincenzo	1		12) de Chirico Michele	12	
2) Sigrisi Aldo	2		13) Tempesta Francesco	13	
3) Grassi Michele	3		14) Bonaduce Vito	14	
4) Giuga Alfio	4		15) Gemmato Nicola	15	
5) De Vanna Leonardo	5		16) Caldarola Michele	16	
6) Adamo Pasquale	6		17) Vitagliano Pasquale	17	
7) Tricarico Domenico	7		18) Tesoro Francesco	18	
8) Malerba Tommaso	8		19) Amendolagine Francesco	19	
9) Ceci Paolo	9		20) De Chirico Michelangelo	20	
10) Malerba Gaetano	10		21) De Manna Giuseppe	21	
11) Dantes Michele	11				

Assiste il Segretario Generale Dr. Vincenzo Zanzarella. Preso atto che il numero dei presenti è legale per la validità dell'adunanza, il Presidente del Consiglio, Sigrisi Aldo, dichiara aperta la seduta. Sono intervenuti in corso di seduta gli Assessori: Berardi, De Leo, De Sario, Mangiatori, Mastropasqua e Paparella.

Relazione l'Assessore Maria Mangiatordi, che presenta il punto all'O.d.G.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**CONSIDERATO** che nel Comune di Terlizzi ha luogo, da tempo immemorabile, un mercato all'ingrosso di prodotti florovivaistici, tuttora allocato presso la struttura di via I. Balbo, Prov. Terlizzi – Mariotto;

**CONSIDERATO** che la suddetta struttura mercatale è entrata in funzione il 12 ottobre 2010 ed ha soppiantato la precedente struttura mercatale di via Carelli, perché divenuta impropria rispetto alle esigenze degli operatori ed alle prescrizioni di legge sulla sicurezza;

**DATO ATTO** che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 29 del 16 luglio 2007, ha approvato un Regolamento per il mercato dei fiori, rispecchiante lo stato dei luoghi e le potenzialità funzionali della struttura di via Carelli;

**CONSIDERATO** che la nuova struttura di via I. Balbo, al contrario, presenta stato dei luoghi e potenzialità funzionali diverse e maggiori rispetto alla vecchia struttura;

**RITENUTO**, pertanto, approvare un nuovo Regolamento per il Mercato dei Fiori, nel testo predisposto dall'Assessorato alle Attività produttive che si allega alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** l'articolo 7 del D. Lgs. 267/2000, che riconosce agli Enti Locali la potestà regolamentare nelle materie di propria competenza;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

**ACQUISITO** il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore III, mentre non è acquisito il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non ha incidenza sul bilancio comunale;

**CON** la votazione favorevole espressa, in forma palese per alzata di mano, da n. 18 Consiglieri presenti e votanti, essendosi verificato in corso di seduta il seguente movimento: usciti Amendolagine, Malerba Tommaso e Dantes;

## DELIBERA

1. DI approvare il Regolamento del Mercato dei Fiori nel testo che si allega al presente provvedimento deliberativo per farne parte integrante e sostanziale;
2. DI dare atto che, come specificato nell'ultimo articolo del Regolamento, a far data dall'esecutività del presente provvedimento deliberativo, si intendono abrogate le disposizioni regolamentari e le ordinanze sindacali e/o dirigenziali e/o direttoriali previgenti e incompatibili con il nuovo Regolamento, con particolare riferimento al Regolamento approvato con Deliberazione di C.C. n. 29/2007;
3. **CON** la successiva votazione favorevole espressa, in forma palese per alzata di mano, da n. 18 Consiglieri presenti e votanti, essendosi verificato in corso di seduta il seguente movimento: usciti Amendolagine, Malerba Tommaso e Dantes, di dichiarare il presente provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.





**COMUNE DI TERLIZZI**  
PROVINCIA DI BARI

**MERCATO DEI FIORI**

**REGOLAMENTO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 03 luglio 2011

# INDICE

## PARTE I - IL MERCATO

- Articolo 1 - Premessa**
- Articolo 2 - Definizione**
- Articolo 3 - Gestione**
- Articolo 4 - Sede e Proprietà**
- Articolo 5 - Produzioni, Merci e Servizi ammessi**
- Articolo 6 - Area di Mercato**
- Articolo 7 - Assegnazioni autorizzative dei posteggi nel Plateatico**
- Articolo 8 - Concessione dei posteggi nei Box**
- Articolo 9 - Concessione dei locali nell'Area Servizi**

## PARTE II - ATTIVITÀ MERCATALI

- Articolo 10 - Sistemi di compravendita**
- Articolo 11 - Operatori ammessi durante le attività mercatali**
- Articolo 12 - Adempimenti a carico degli operatori venditori/acquirenti/dipendenti-collaboratori**
- Articolo 13 - Responsabilità**
- Articolo 14 - Facchinaggio**
- Articolo 15 - Contestazioni**
- Articolo 16 - Calendario delle festività ed orari**
- Articolo 17 - Tariffe e Canoni**
- Articolo 18 - Organi del Mercato**
- Articolo 19 - Monitoraggio sui flussi delle merci**
- Articolo 20 - Monitoraggio sulle transazioni**
- Articolo 21 - Controlli ed Ordine Pubblico**
- Articolo 22 - Divieti**
- Articolo 23 - Provvedimenti disciplinari e Sanzioni**

## PARTE III - IL MERCATO PROMUOVE

- Articolo 24 - Servizi**
- Articolo 25 - Servizio statistico**
- Articolo 26 - Servizi di informazione commerciale e floriovivaistica**
- Articolo 27 - Servizio rilevazione prezzi**
- Articolo 28 - Servizio di garanzia della qualità e garanzia ambientale**
- Articolo 29 - Servizio bancario**
- Articolo 30 - Servizio in conto vendita**
- Articolo 31 - Servizi telematici e virtuali**

**Articolo 32 - Promozione del florovivaismo**

**Articolo 33 - Distretto Florovivaistico di Puglia**

**Articolo 34 - Sito web - [www.mercatofioriterlizzi.it](http://www.mercatofioriterlizzi.it)**

**Articolo 35 - Norme transitorie**

# PARTE I - IL MERCATO

## Articolo 1 - Premessa

1. Il presente **Regolamento** detta le norme che disciplinano il Mercato all'ingrosso dei Fiori della città di Terlizzi, istituito e gestito dal Comune di Terlizzi.

## Articolo 2 - Definizione

1. Il Mercato dei Fiori di Terlizzi è un Mercato all'ingrosso luogo di incontro, sia fisico e sia virtuale, fra offerta e domanda delle produzioni, delle merci e dei servizi - del fiore e del florovivaismo - rivenienti dalla filiera florovivaistica o ad essa connessi.
2. Connotati caratterizzanti del Mercato dei Fiori sono la libera concorrenza, la trasparenza, l'elevata concentrazione delle produzioni e delle merci, la facilità di scambio e di accesso alle informazioni, l'incontro di un gran numero di operatori.

## Articolo 3 - Gestione

1. Il Comune di Terlizzi attua prioritariamente la gestione diretta del Mercato dei Fiori.
2. Il Comune può dar luogo a forme di gestione miste, pubblico-privata, con partecipazione sia dell'Ente Locale sia degli operatori di settore, o macro-organizzazioni di operatori, secondo modalità previste e dettate dalle vigenti disposizioni di legge.
3. All'atto della definizione concreta e dell'avviamento di nuove forme di gestione, il presente Regolamento assume valore di norma regolamentare a carattere transitorio.
4. Qualsivoglia forma di gestione, sia attuale sia essa futura, deve tendere a realizzare utili o pareggio di bilancio.

## Articolo 4 - Sede e Proprietà

1. La **Sede** del Mercato è stabilita nel Comune di Terlizzi presso la struttura di via Italo Balbo sulla s.p. Terlizzi-Mariotto.
2. Il Mercato dei Fiori, sede del Mercato dei Fiori di Terlizzi, è considerato composto dall'Area di Mercato, dai parcheggi annessi interni riservati nonché dai parcheggi esterni. L'aggregato così composto definisce la cosiddetta struttura mercatale essa è di proprietà del Comune di Terlizzi e costituisce bene del patrimonio comunale.

## Articolo 5 - Produzioni, Merci e Servizi ammessi

1. Le produzioni, le merci nonché i servizi ammessi sono classificati secondo le vigenti norme comunitarie.
2. In ottemperanza alle disposizioni comunitarie possono essere immessi sul mercato produzioni, merci e servizi della filiera florovivaistica.
3. Tutte le produzioni/merci florovivaistiche ammesse devono essere ben identificate con indicazione esatta e ben visibile dell'impresa produttrice o venditrice.
4. Le produzioni o le merci possono essere di origine italiana ovvero di origine dell'Unione Europea ovvero provenienti da Paesi esteri - extra-comunitari - purché importate nel rispetto delle disposizioni stabilite dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali con l'obbligo dell'esatta e ben visibile indicazione del paese di origine del prodotto, senza ulteriori aggiunte di località che possano ingenerare confusioni sulla zona originaria di produzione.
5. L'aggregato delle produzioni e delle merci oggetto di contrattazione sono fiori, fronde, foglie, frutti ornamentali, freschi o secchi o lavorati, fiori recisi, piantine, semi, embrioni vegetali, nonché piante ornamentali da interno e da esterno, prodotti del vivaismo produttivo ed ornamentale e altri prodotti vegetali ornamentali.
6. Sono ammessi prodotti, materiali, attrezzi e accessori per floricoltori, vivaisti, fiorai e fioristi.
7. Costituiscono oggetto di attività mercatali anche le attività di contrattazione e compravendita di servizi annessi e connessi alla filiera florovivaistica e della produzione del fiore e del florovivaismo.

## Articolo 6 - Area di Mercato

1. L'Area di Mercato comprende il Plateatico, i Box, l'Area Aste e l'Area Servizi.
2. Il Plateatico è rappresentato dalla zona libera centrale della struttura mercatale. Trattasi di superficie interamente coperta, dove sono allocati i singoli posteggi di vendita ed i relativi corridoi; i posteggi sono tutti di identica superficie, ossia m 2x2, pari a mq

4,0 e sono individuati univocamente con indicazione alfanumerica progressiva; il numero complessivo dei posteggi è pari a n. 344; la superficie a posteggi complessiva del plateatico assegnabile agli operatori è di **mq 1.376**.

3. Alla categoria dei venditori produttori floricoli e florovivaistici - come meglio definiti dal successivo art. 11, comma 4, punti 1 e 2 - **Stagionali** vengono riservati un numero di posteggi pari a **n. 4**.

4. I **Box** sono rappresentati da locali a forma rettangolare disposti lungo i quattro lati della struttura mercatale individuati da un numero progressivo; sono complessivamente in numero di n. 31, dei quali solo n. **29,5** sono destinati per attività mercatali; i box destinati per attività mercatali sono suddivisi in n. 27 della superficie di mq 100 circa, n. 2 della superficie di mq 93 nonché mezzo box della superficie di mq 46 circa; i box **non destinati ad attività mercatali** sono distribuiti in mezzo box (0,5) di servizio destinato a locale primo pronto soccorso nonché n. 1 box destinato per insediamento punto ristoro; la superficie complessiva dei box assegnabile è di **mq 2.932**.

5. L'aggregato della somma della superficie del Plateatico e della superficie dei Box individua quella parte dell'Area di Mercato totale destinata per le attività mercatali con modalità di compravendita diretta fra operatori - all'araba ovvero face to face - il cui valore totale corrisponde a **mq 4.308**; tale valore è da assumere come valore della cosiddetta Superficie Assegnabile.

6. Alla categoria dei venditori commercianti all'ingrosso, o aggregazioni di commercianti, commissionari, mandatari ed astatori, della filiera florovivaistica - come meglio definiti dal successivo art. 11, comma 4, punto 3 - viene riservata la superficie da allocarsi esclusivamente nei Box.

7. L'Area Aste è rappresentata da una sala autonoma adiacente al Plateatico ed ai Box e rappresenta il locale deputato prevalentemente per la vendita per conto asta; trattasi di una sala adeguatamente attrezzata con gradinata e area di transito produzioni e merci e zona astatore, essa è collocata nello spigolo nord-ovest, ed occupa una superficie **complessiva di mq 2.000 circa**.

8. L'Area Servizi si sviluppa lungo i lati nord, est ed ovest, è ubicata nei livelli elevati della struttura e dispone di locali diversamente distribuiti e di dimensioni diverse adattabili a seconda delle esigenze degli operatori che si intendono insediare; trattasi di locali destinati ad ospitare soggetti pubblici, Enti, Amministrazioni, Istituzioni, organismi distrettuali, consortili ed organismi cooperativi con personalità giuridica, singoli operatori che offrono/comprano servizi in favore della filiera florovivaistica.

#### **Articolo 7 - Assegnazioni autorizzatorie dei posteggi nel Plateatico**

1. I posteggi di vendita del **Plateatico** ciascuno delle dimensioni di m 2x2, ovvero mq 4,0 individuati con indicazione alfanumerica progressiva, complessivi a n. 344, per una superficie complessiva di **mq 1.376**, sono assegnati, a carattere duraturo (**n. 340**) o stagionale (**n. 4**), dal Gestore, esclusivamente ed unicamente ai produttori floricoli e florovivaistici o aggregazioni degli stessi - come meglio definiti dal successivo art. 11, comma 4, punti 1 e 2 - agli operatori che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti di legge.

2. I soggetti titolari di assegnazione a carattere duraturo ovvero di assegnazione a carattere stagionale nel **Plateatico**, dovranno soddisfare i requisiti di ordine generale di cui alle lettere a), b), c), d), g), i), m), comma 1, dell'art. 38, del D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i., i requisiti di idoneità professionale di cui al comma 1, dell'art. 39, del D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i. nonché i requisiti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - D. L.vo n. 81/2008.

3. L'atto autorizzatorio di assegnazione dei 340 posteggi con assegnazione a carattere duraturo del **Plateatico**, ha una durata di anni tre (3) a far data del rilascio; può essere rinnovato dietro esplicita richiesta del venditore da inoltrarsi almeno 60 giorni antecedenti la sua naturale scadenza, salvi i casi di revoca per inadempimenti contrattuali e inosservanze del presente regolamento e delle disposizioni normative vigenti in materia; in caso di mancata richiesta o mancato rispetto della tempistica di preavviso di richiesta di rinnovo, il/i posteggio/i torna/no nella piena disponibilità dell'Ente Gestore.

4. L'atto autorizzatorio di assegnazione dei 4 posteggi con assegnazione a carattere stagionale, del **Plateatico**, ha una durata di mesi uno (1) a far data del rilascio; non può essere rinnovato in modo continuativo in mesi successivi e continuativi.

5. I posteggi liberi nel **Plateatico**, avuto riguardo delle condizioni di sicurezza della struttura, di mercato, dei limiti quantitativi fra assegnazioni a carattere duraturo ed assegnazioni a carattere stagionale e delle attribuzioni qualitative, di cui al precedente comma 1, sono assegnati, a cura dell'Ente Gestore, con analisi multifattoriale che tenga conto dei seguenti parametri ed elementi di priorità a valore decrescente :

- I. data di presentazione istanza;
- II. produttori con aziende agricole ricadenti nel Distretto Florovivaistico di Puglia;
- III. richieste di assegnazione in subentro dai genitori ai figli;
- IV. richieste di assegnazione in subentro per continuità aziendale a seguito di trasferimento nella titolarità tramite operazioni di compravendita, affitto e donazione;
- V. fusione o acquisizione societaria;
- VI. giovani agricoltori in primo insediamento;
- VII. aziende con metodi di produzione ecologica certificata;

- VIII. assegnazioni ex novo;
  - IX. richiesta di ampliamento della superficie assegnata adiacente a quella già attribuita;
  - X. richiesta di ampliamento della superficie assegnata.
6. Per motivate esigenze funzionali ed organizzative, attinenti interessi generali e mercatali, la Direzione del Mercato in qualsiasi momento può disporre il trasferimento di un assegnatario in un posteggio diverso da quello attribuito.
7. Le assegnazioni dei posteggi sono soggettive in favore del soggetto individuato quale assegnatario.
8. Gli assegnatari eleggono il loro domicilio ad ogni effetto, presso i rispettivi posteggi di vendita.
9. La modulistica di richiesta assegnazione posteggio sarà resa disponibile sul sito web del Mercato dei Fiori.

### **Articolo 8 - Concessione dei posteggi nei Box**

1. I 29,5 **Box** destinati per attività mercatali, suddivisi in n. 27 della superficie di mq 100 circa, n. 2 della superficie di mq 93 nonché mezzo box della superficie di mq 46 circa, per una superficie complessiva assegnabile pari a **mq 2.932**, sono assegnati con atto di concessione dal Gestore ai soggetti della categoria dei venditori - come meglio definiti dal successivo art. 11, comma 5 – e agli operatori che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti di legge.
2. I soggetti titolari di concessione del **Box**, dovranno soddisfare i requisiti di ordine generale di cui alle lettere a), b), c), d), g), i), m), comma 1, dell'art. 38, del dec. Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i., i requisiti di idoneità professionale di cui al comma 1, dell'art. 39, del dec. Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i. nonché i requisiti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - dec. Leg.vo n. 81/2008.
3. Il contratto di concessione del **Box** ha una durata di anni tre (3) a far data del rilascio; può essere rinnovato dietro esplicita richiesta del venditore da inoltrarsi almeno 60 giorni antecedenti la sua naturale scadenza; in caso di mancata richiesta o mancato rispetto della tempistica di preavviso di richiesta di rinnovo, il Box torna nella piena disponibilità dell'Ente Gestore.
4. I Box liberi, avuto riguardo delle condizioni di sicurezza della struttura e di mercato, nonché nel rispetto dei limiti fissati dal precedente comma 7, art. 6, sono assegnati, a cura dell'Ente Gestore, con analisi multifattoriale che tenga conto dei seguenti parametri ed elementi di priorità a valore decrescente :
- I. data di presentazione istanza;
  - II. imprese ricadenti nel Distretto Florovivaistico di Puglia;
  - III. richieste di assegnazione in subentro dai genitori ai figli;
  - IV. richiesta di ampliamento all'interno dello stesso Box;
  - V. richieste di assegnazione in subentro per continuità aziendale a seguito di trasferimento nella titolarità tramite operazioni di compravendita, affitto e donazione;
  - VI. fusione o acquisizione societaria;
  - VII. imprese condotte da titolari con età inferiore ad anni 40;
  - VIII. aziende con metodi di produzione/commercializzazione ecologica certificata;
  - IX. assegnazioni ex novo;
6. Per motivate esigenze funzionali ed organizzative, attinenti interessi generali e mercatali, la Direzione del Mercato in qualsiasi momento può disporre il trasferimento di un concessionario in un Box diverso da quello attribuito.
7. Le concessioni dei Box sono soggettive in favore del soggetto individuato quale assegnatario.
8. I concessionari eleggono il loro domicilio ad ogni effetto, presso i rispettivi posteggi di vendita.
9. La modulistica di richiesta assegnazione in concessione box sarà resa disponibile sul sito web del Mercato dei Fiori.
10. I concessionari dei Box sono autorizzati a compiere le operazioni di carico/scarico produzioni e merci nel corso della giornata; qualsivoglia operazione di carico/scarico è vietata nella fascia oraria di due ore prima dell'apertura nonché di due ore dopo l'orario di chiusura delle attività mercatali.

### **Articolo 9 - Concessione dei locali nell'Area Servizi**

1. I locali dell'Area Servizi si collocano lungo i lati nord, est ed ovest, di dimensioni diverse, sono assegnati in concessione, dal Gestore, a soggetti pubblici, Enti, Amministrazioni, Istituzioni, organismi distrettuali, consortili ed organismi cooperativi con personalità giuridica, singoli operatori che offrono/comprano servizi in favore della filiera florovivaistica con specifico atto deliberativo.
2. Le modalità di affidamento in concessione di n. 1 box destinato per insediamento **Punto Ristoro**, richiamato nel precedente comma 5, art. 6, sono definite dal Gestore con idoneo atto deliberativo.

3. I concessionari dovranno essere soddisfare i requisiti di ordine generale di cui alle lettere a), b), c), d), g), i), m), comma 1, dell'art. 38, del dec. Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i., i requisiti di idoneità professionale di cui al comma 1, dell'art. 39, del D. Lvo. 163/2006 e s.m.i. nonché i requisiti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – D. L.vo n. 81/2008.
4. Il contratto di concessione del/i **Locale/i** ha una durata minima di anni uno (1) a far data del rilascio; può essere rinnovato dietro esplicita richiesta del concessionario da inoltrarsi almeno 60 giorni antecedenti la sua naturale scadenza; in caso di mancata richiesta o mancato rispetto della tempistica di preavviso di richiesta di rinnovo, il/i Locale/i torna/no nella piena disponibilità dell'Ente Gestore.
5. I **Locali dell'Area Servizi** sono assegnati, a cura dell'Ente Gestore, con analisi multifattoriale che tenga conto dei seguenti parametri ed elementi di priorità a valore decrescente :
  - I. data di presentazione istanza;
  - II. Enti e/o Amministrazioni e/o Istituzioni pubbliche;
  - III. organismi distrettuali, consortili e cooperativi con personalità giuridica;
  - IV. operatori della filiera.
6. Per motivate esigenze funzionali ed organizzative, il Gestore, in qualsiasi momento può disporre il trasferimento di un concessionario in un locale diverso da quello attribuito.
7. Le concessioni dei locali sono soggettive in favore del soggetto individuato quale concessionario.
8. La modulistica di richiesta concessione dei locali dell'Area Servizi sarà resa disponibile sul sito web del Mercato dei Fiori.

## PARTE II - ATTIVITÀ MERCATALI

### Articolo 10 - Sistemi di compravendita

1. Le forme di compravendita consentite sono :
  - ~ compravendita diretta fra operatori - alla araba ovvero face to face;
  - ~ compravendita a mezzo asta a tempo.
2. La compravendita diretta, si svolge all'interno dell'Area di Mercato costituita dall'aggregato della superficie del Plateatico con la superficie dei Box, avviene con una contrattazione libera fra le parti - acquirente e venditore; i venditori assegnatari di posteggio attendono l'arrivo degli acquirenti-compratori e qualora questi manifestano interesse per la produzione/merce esposta avviano dapprima una consultazione, quindi la trattativa ed infine la transazione con definizione dell'operazione di compravendita.
3. In questa fase storica, la compravendita diretta costituisce la forma esclusiva di contrattazione all'interno del Mercato di Terlizzi, fermo restando sperimentazioni finalizzate a rendere più appetibile il mercato e, quindi, a potenziare il pacchetto clienti per una migliore valorizzazione dei prodotti della filiera florovivaistica.
4. La compravendita a mezzo asta a tempo è destinata a svolgersi esclusivamente all'interno dell'Area Aste, è opportuno che l'astazione sia coordinata in capo alla responsabilità di un soggetto gestore delle vendite all'asta il quale stabilirà tipologia delle produzioni e delle merci ammesse, i lotti di vendita, ed i prezzi di apertura e minimi delle aste.
5. La compravendita a mezzo asta a tempo potrà essere svolta direttamente dall'attuale Gestore o essere autorizzata con modalità e forme da disciplinare in capo ad altri soggetti giuridicamente riconosciuti ove potrà prevedersi anche la partecipazione dell'Ente Locale; il soggetto responsabile della gestione della vendita a mezzo asta comunque dovrà accogliere nella propria compagine costitutiva operatori del settore florovivaistico ovvero macro-organizzazioni di operatori, secondo modalità previste e dettate dalle vigenti disposizioni di legge.
6. La compravendita a mezzo asta a tempo, dopo una prima fase di avvio, anche in forma sperimentale, dovrà essere disciplinata da specifico strumento regolamentare comunque approvato dal soggetto gestore del Mercato dei Fiori.

### Articolo 11 - Operatori ammessi durante le attività mercatali

1. L'ingresso e la partecipazione alle operazioni di mercato è strettamente riservata agli operatori di cui al presente articolo, salvo attuazione di forme sperimentali di compravendita da disciplinarsi in modo specifico.
2. Tutti gli operatori di Mercato devono essere preventivamente autorizzati ossia dotarsi di apposita tessera; la tessera costituisce documento autorizzatorio e identificativo e si consegue con l'atto di iscrizione nell'apposito Registro degli Operatori a seguito di regolarizzazione amministrativa e versamento oneri secondo modalità ed importi fissati dall'Ente Gestore.
3. Gli operatori ammessi nel mercato, devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per le attività imprenditoriali praticate ed in materia di sicurezza sul lavoro. Qualora effettuino vendite al dettaglio, con le modalità che saranno stabilite dall'Ente Gestore, dovranno essere in possesso delle autorizzazioni di vicinato, secondo le prescrizioni di legge al riguardo.
4. L'aggregato degli operatori ammessi sono i venditori, gli acquirenti, gli operatori di servizi della filiera florovivaistica, collaboratori/dipendenti delle predette categorie, visitatori autorizzati occasionali e consumatori.
5. L'aggregato dei **venditori** comprende esclusivamente gli assegnatari di posteggi nel plateatico e nei box :
  - produttori floricoli e florovivaistici, singoli o associati, anche se occasionali, in persona fisica / giuridica;
  - aggregazioni in Organizzazione di Produttori, Associazioni di Produttori, Consorzi o Cooperative di Produttori;
  - commercianti all'ingrosso, o aggregazioni di commercianti, commissionari, mandatari ed astatori, della filiera florovivaistica.
6. L'aggregato degli **acquirenti** comprende :
  - commercianti all'ingrosso e al dettaglio;
  - commercianti esportatori / importatori;
  - commissionari ed i mandatari;
  - imprese dedite alla lavorazione trasformazione dei prodotti del florovivaismo;
  - gruppi d'acquisto e altre forme associative fra dettaglianti;
  - cooperative di consumo e le comunità.
7. Operatori in imprese di **Servizi nella filiera florovivaistica** sia essi insediati nell'Area Servizi sia essi non insediati in detta Area.
8. **Dipendenti e/o Collaboratori e/o Accompagnatori** dell'aggregato dei venditori, degli acquirenti e degli operatori della filiera florovivaistica in numero massimo disciplinato per ciascuna tipologia, di operatori, dall'Ente Gestore avuto riguardo del rispetto del flusso di persone durante le attività mercatali; l'Ente Gestore stabilirà criteri e metodi in ordine ai requisiti minimi soggettivi dei Dipendenti e/o Collaboratori e/o Accompagnatori ammessi a collaborare nelle operazioni mercatali.
9. I **Visitatori Occasionali autorizzati con pass giornalieri** motivati da ragioni di studio e/o turistico, nonché rappresentanti di altre strutture mercatali ovvero del settore florovivaistico anche di altre realtà nazionali e internazionali, nelle vesti di potenziali futuri operatori, nelle vesti di rappresentanti e organizzazioni professionali, possono essere autorizzati compatibilmente con le attività di mercato, dall'Ente Gestore, previa prenotazione da richiedersi con adeguato preavviso.
10. I **consumatori** potranno essere autorizzati, in giornate calendarizzate o in modo sistematico e continuativo, secondo modalità e tariffazione che saranno definite dall'Ente Gestore con successivi provvedimenti, in fascia oraria differente da quella di vendita all'ingrosso nella fascia oraria terminale della giornata mercatale.

## **Articolo 12 - Adempimenti a carico degli operatori venditori/acquirenti/dipendenti-collaboratori**

1. I **venditori** interessati ad operare nel Mercato durante le operazioni mercatali devono :
  - presentare istanza autorizzativa indirizzata all'Ente Gestore corredata della documentazione che soddisfa i requisiti di cui all'artt. 7 - 8, comma 2;
  - acquisire l'iscrizione nel Registro degli Operatori-Venditori ed essere dotati di apposita tessera identificativa;
  - iscriversi nel Registro degli Operatori-Venditori - sezione Dipendenti/Collaboratori i propri Dipendenti e/o Collaboratori e dotarli di apposita tessera identificativa;
  - versare a titolo di **cauzione** il valore corrispondente ad una rata quadrimestrale di tariffa e/o canone per i concessionari dei box ovvero ad una rata semestrale per gli assegnatari di posteggio nel plateatico;
  - essere in regola con il versamento delle Tariffe e Canoni di Mercato;
  - possedere polizza assicurativa a copertura di danni causati a cose e persone con massimali minimi definiti dal Gestore;
  - impegnarsi a rispettare il Regolamento di Mercato per se e per i propri Dipendenti e/o Collaboratori;
  - assumere piena responsabilità in solido dell'operato dei propri dipendenti e/o collaboratori;
  - conformarsi a metodi di produzione e commercializzazione coerenti con gli standard di qualità della legislazione vigente e richiesti come condizioni di accesso al Mercato;
  - rispettare la legislazione vigente in materia produttiva, commerciale, di lavoro, previdenziale, fiscale ed in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

2. La modulistica per il tesseramento dei venditori/dipendenti/collaboratori sarà resa disponibile sul sito web del Mercato dei Fiori.
3. **Gli acquirenti** interessati ad operare nel Mercato durante le operazioni mercatali devono :
  - presentare istanza autorizzativa indirizzata all'Ente Gestore corredata della documentazione che soddisfa i requisiti oggettivi e soggettivi della categoria di appartenenza;
  - acquisire l'iscrizione nel Registro degli Operatori-Acquirenti ed essere dotati di apposita tessera identificativa;
  - iscriversi nel Registro degli Operatori-Acquirenti - sezione Dipendenti/Collaboratori i propri Dipendenti e/o Collaboratori e dotarli di apposita tessera identificativa;
  - essere in regola con il versamento delle Tariffe e Canoni di Mercato;
  - impegnarsi a rispettare il Regolamento di Mercato per sé e per i propri Dipendenti e/o Collaboratori e/o Accompagnatori;
  - assumere piena responsabilità in solido dell'operato dei propri dipendenti e/o collaboratori e/o accompagnatori;
  - accettare gli standard di qualità e commercializzazione del Mercato;
  - rispettare la legislazione vigente in materia produttiva, commerciale, di lavoro, previdenziale, fiscale ed in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.
4. **Gli accompagnatori** dei commercianti acquirenti dovranno essere identificati previa compilazione di apposita modulistica, allegando un documento di riconoscimento in corso di validità.
5. La modulistica per il tesseramento degli acquirenti/dipendenti/collaboratori e per le altre categorie ammesse all'ingresso sarà resa disponibile sul sito web del Mercato dei Fiori.

### **Articolo 13 - Responsabilità**

1. L'ente Gestore non assume responsabilità per danni a cose o persone e ammanchi di qualsiasi natura o deperimenti di produzioni e/o merci subiti, a qualunque titolo, degli operatori o frequentatori del mercato.
2. Gli operatori concessionari di posteggi/box/locali devono essere assicurati per danni arrecati a terzi nell'ambito dell'area di vendita assegnata, con indicazione dei relativi massimali minimi della polizza assicurativa così come disposta dal Gestore.
3. Gli operatori, gli utenti e gli altri frequentatori del mercato sono responsabili dei danni causati a terzi, al mercato stesso e alle sue strutture, da essi e dai loro dipendenti e/o collaboratori e pertanto sono tenuti a rimborsarli.

### **Articolo 14 - Facchinaggio**

1. Le operazioni di facchinaggio e trasporto all'interno del mercato, qualora il servizio non sia svolto direttamente o dato in concessione dal Gestore, possono essere eseguite da facchini autonomi regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.
2. Gli addetti alle operazioni di facchinaggio, siano essi persona fisica ovvero dotati di personalità giuridica, dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ente Gestore secondo forme, modalità e tariffe opportunamente predefinite.

### **Articolo 15 - Contestazioni**

1. Per la merce acquistata, venduta o ritirata non può essere sollevata alcuna contestazione, di nessun genere e grado, nei confronti dell'Ente Gestore.
2. L'Ente Gestore - compatibilmente con le risorse finanziarie e umane - potrà provvedere, direttamente o per il suo tramite con organismi tecnici qualificati, all'istituzione di un Servizio controllo merce agli standard di qualità e commerciali dettati dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria.
3. Il compratore o un suo delegato all'atto della presa in consegna della merce deve effettuare il controllo del peso, del numero, delle diciture e della classificazione dei fiori contrattati, come previsto dalle norme di legge e la coerenza agli standard stabilite dall'Ente Gestore per il Mercato.
4. A tutela degli acquirenti in caso di non rispondenza della merce ai requisiti di legge e/ regolamentari o a quelli di qualità, l'acquirente potrà chiedere l'intervento dei funzionari delegati dall'Ente Gestore e denunciare la presunta truffa alla Direzione di mercato entro le ore 9.00 dello stesso giorno di acquisto.
5. A tutela dei venditori, nel caso in cui la merce non venga ritirata dal compratore, il venditore potrà denunciare il fatto alla Direzione di mercato entro le ore 9.00 dello stesso giorno del presunto acquisto.
6. I reclami di cui sopra saranno definiti dalla Direzione di mercato, entro la giornata stessa.

### **Articolo 16 - Calendario delle festività ed orari**

1. Gli **orari** di apertura e chiusura del Mercato sono stabiliti dall'Ente Gestore, sentito il parere non vincolante della Consulta del Fiore e delle Organizzazioni di categoria presenti sul territorio.
2. Nella vigenza di gestione in capo al Comune di Terlizzi, gli orari di apertura e chiusura del Mercato sono stabiliti con Ordinanza Sindacale, concordata con la Consulta del Fiore e con le Organizzazioni di categoria presenti sul territorio.
3. Il Direttore del Mercato può in particolare circostanze, ritardare o anticipare l'inizio o il termine delle operazioni di vendita.
4. Gli orari di ingresso al mercato possono diversificarsi per le varie categorie di operatori, utenti ed addetti ai servizi; devono tuttavia consentire agli operatori di effettuare il rifornimento, la vendita e la consegna all'utente dei prodotti commercializzati nonché la contabilizzazione delle operazioni di vendita.
5. Le contrattazioni prima dell'apertura e dopo la chiusura sono proibite.
6. I giorni di attività del Mercato dei Fiori corrono dal **martedì** alla **domenica** di ogni settimana; il giorno di chiusura settimanale è stabilito nel **lunedì**.
7. Il calendario ordinario riferito all'anno solare delle attività mercatali prevede i giorni di chiusura del **1° gennaio** - capodanno, **15 agosto** – ferragosto, **26 dicembre** santo Stefano. Qualora i suddetti giorni antecedano o seguano il lunedì di chiusura ordinaria del mercato, è data facoltà di prevedere, con ordinanza sindacale, l'apertura nel giorno di lunedì.
8. Il giorno **31 ottobre** e **1° novembre** - ognissanti è prevista l'apertura.

### Articolo 17 - Tariffe e Canoni

1. Le **Tariffe** ed i **Canoni** dei Posteggi del Plateatico, dei Box, dei Locali dell'Area Servizi, delle Tessere degli operatori per ciascuna categoria, dei ticket di accesso carrabile nonché le tariffe di parcheggio interno all'area di mercato sono stabilite dall'Ente Gestore, sentita la Consulta del Fiore che può esprimere parere consultivo non vincolante sulle decisioni e le scelte strategiche relative alla vita del Mercato.
2. Nella vigenza di gestione in capo al Comune di Terlizzi, le Tariffe ed i Canoni del Mercato sono stabiliti dall'Ente Locale, sentita la Consulta del Fiore.
3. I corrispettivi delle Tariffe e Canoni relativi ai posteggi del Plateatico, dei Box e dei Locali dell'Area Servizi, dovranno essere versati per i box in rate quadrimestrali anticipate ossia inderogabilmente entro e non oltre il 31 gennaio, il 31 maggio ed il 30 settembre di ogni anno, mentre per il plateatico in rate semestrali anticipate ossia inderogabilmente entro e non oltre il 31 luglio ed entro il 31 gennaio.
4. I corrispettivi delle Tariffe relative alle Tessere, dovranno essere versati in un'unica soluzione, anticipata per l'anno solare in corso, entro il 31 gennaio di ogni anno.
5. La cauzione di cui all'art. 12, comma 1 dovrà essere versata in un'unica soluzione all'atto dell'assegnazione, concessione salvo quanto specificato nelle norme transitorie.
6. I Ticket di accesso carrabile e Parcheggio dovranno essere pagati contestualmente all'atto dell'uscita.
7. Le superfici assegnate a Posteggio nel Plateatico, a Box e a Locali Area Servizi sono assoggettate a tassazione ai fini del corretto smaltimento dei RSU.
8. La definizione dei valori delle Tariffe e dei Canoni nonché le variazioni su base annua devono tendere all'obiettivo del pareggio di bilancio nella gestione del Mercato, così come richiamato dal comma 4, art. 3.
9. Gli assegnatari e concessionari dei Posteggi e Box sono tenuti al pagamento dei relativi corrispettivi tariffari anche quando nei loro confronti sia stato adottato il provvedimento disciplinare e di sospensione dalle attività mercatali.

### Articolo 18 - Organi del Mercato

1. Allo scopo di attivare processi gestionali condivisi e compartecipati il Mercato dei Fiori è articolato nei seguenti organi :
  - ~ Organismo di Gestione;
  - ~ Consulta del Fiore;
  - ~ Ufficio Mercato Fiori.
2. L'**Organismo di Gestione**, definito all'art. 3, provvede alla gestione diretta, nella piena responsabilità del Mercato dei Fiori; le forme e le modalità di gestione sono deliberate con provvedimento autonomo dell'Ente Gestore.
3. La gestione del Mercato dei Fiori di Terlizzi è ispirata a principi di efficienza, trasparenza, correttezza, concorrenzialità e modernità.

4. Al Comune di Terlizzi, anche allorquando non sarà identificato come Ente Gestore, viene assicurata rappresentatività nell'Organismo di Gestione.
5. Allo scopo di meglio coordinare le attività mercatali nonché rendere concreti i processi partecipativi degli operatori nel Mercato dei Fiori, l'Ente Gestore ha costituito la **Consulta del Fiore**.
6. Alla Consulta del Fiore sono attribuite sia funzioni consultive non vincolanti sia funzioni propositive non vincolanti. Essa è presieduta dal legale rappresentante dell'Ente Gestore, o da un suo delegato, ed è composta con le rappresentanze designate nel Regolamento allegato alla Deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 18.02.2010, secondo le modalità di individuazione e di elezione ivi indicate, salvo le modifiche e le integrazioni che la Giunta riterrà di apportare.
7. Le modalità di organizzazione e di funzionamento della Consulta sono esplicitate nel Regolamento approvato dalla Giunta comunale.
8. L'**Ufficio Mercato Fiori**, costituisce l'unità operativa-amministrativa preposta a seguire le attività del Mercato dei Fiori.
9. L'Ufficio deve assicurare il funzionamento del Mercato, vigilare sull'andamento delle attività mercatali, definire i procedimenti amministrativi afferenti la gestione ed il funzionamento del Mercato, attivare processi promozionali nonché garantire la diffusione e la fruibilità dei Servizi del Mercato dei Fiori.
10. L'Ufficio è dotato di idonea dotazione organica costituita da personale dipendente dell'Ente Gestore secondo la natura giuridica di quest'ultimo. L'Ufficio è coordinato da un responsabile coadiuvato da un vice responsabile che lo sostituisce nei giorni e nei periodi di assenza.
11. I compiti della Direzione del Mercato sono :
  - a. assicurare l'organizzazione ed il regolare funzionamento del mercato e dei servizi connessi, in ottemperanza alle disposizioni di Legge, del presente Regolamento e delle disposizioni dell'Ente gestore;
  - b. coordinare le attività dell'Ufficio Mercato Fiori e il lavoro del personale costituente l'Ufficio;
  - c. accertare che le operazioni commerciali e tutte le altre attività all'interno del Mercato si svolgano nel rispetto delle norme legislative e regolamentari;
  - d. segnalare carenze strutturali ed organizzative al Gestore;
  - e. formulare proposte ed interventi a migliorativi;
  - f. emanare ordini di servizio entro i limiti delle proprie attribuzioni e, nei casi di particolare urgenza e se le circostanze lo richiedono, emanare tutti i provvedimenti ritenuti idonei ad assicurare il buon andamento delle attività di mercato;
  - g. mantenere costantemente aggiornato il Registro degli Operatori;
  - h. curare le attività amministrative afferenti gli operatori di mercato;
  - i. vigilare sull'osservanza del calendario, degli orari prestabiliti, sull'andamento del Mercato, sull'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento;
  - j. intervenire, se richiesto, per dirimere eventuali controversie tra operatori, utenti e prestatori di servizi del Mercato;
  - k. vietare la vendita, ordinare il ritiro ed imporre la rilavorazione della partita di prodotti il cui confezionamento ed i cui contenitori non sono conformi alle norme e agli standard vigenti;
  - l. adottare i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
  - m. esercitare le funzioni di controllo e vigilanza e determinare le sanzioni di propria competenza, fra quelle indicate al successivo art. 23.
12. Al responsabile della **Direzione del Mercato dei Fiori** viene corrisposto il trattamento economico stabilito dall'Ente Gestore.

#### **Articolo 19 - Monitoraggio sui flussi delle merci**

1. Le Produzioni e le Merci ammesse nel Mercato, di cui all'art. 5, sono soggette a monitoraggio da parte dell'Ufficio Mercato Fiori, al fine di controllarne il rispetto dell'origine di produzione e/o importazione, della qualità, della conformità agli standard commerciali e mercatali, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie dell'ente di gestione.
2. Il Direttore e/o il personale incaricato dell'Ufficio Mercato Fiori in qualunque momento ed insindacabilmente possono disporre il ritiro delle produzioni/merci e la sospensione della partita dalle contrattazioni.
3. Nei confronti degli operatori sottoposti alle restrizioni di cui al precedente comma sono fatte salve ed impregiudicate tutte le ulteriori azioni in fatto di provvedimenti sanzionatori e disciplinari di cui al successivo art. 23, ivi incluso il provvedimento interdittivo definitivo dal Mercato.

#### **Articolo 20 - Monitoraggio sulle transazioni**

1. L'Ente Gestore declina tutte le responsabilità sull'andamento delle transazioni di compravendita delle produzioni e delle merci presenti sul Mercato.

2. Le modalità di pagamento fra le parti sono liberamente stabilite e concordate direttamente fra gli stessi operatori e venditore - acquirente.
3. Allo scopo di assicurare la buona riuscita delle transazioni mercatali e la soddisfazione sia dei venditori sia degli acquirenti saranno promosse forme di collaborazione con le forze dell'ordine, al fine di monitorare la regolarità delle compravendite, ai sensi delle legislazione vigente in materia fiscale e commerciale.
4. Le segnalazioni circa presunte irregolarità fiscali, commerciale e nella corresponsione dei pagamenti dovranno essere tempestivamente comunicate all'Ufficio Mercato Fiori allo scopo di attivare le verifiche del caso e le azioni conseguenti anche con riferimento agli organi di Polizia preposti.
5. Restano salve ed impregiudicate tutte le ulteriori azioni in fatto di provvedimenti sanzionatori e disciplinari di cui al successivo art. 23, ivi incluso il provvedimento interdittivo definitivo dal Mercato.
6. In seno alla Consulta del Fiore, di cui al comma 5, art. 18, potrà essere promossa la costituzione di una carta dei Servizi (service charter) e della Soddisfazione (customer satisfaction) degli operatori del Mercato dei Fiori.

#### **Articolo 21 - Controlli ed Ordine Pubblico**

1. Tutti gli operatori sono tenuti al rispetto del presente Regolamento, delle ordinanze e/o disposizioni dell'Ufficio Mercato Fiori e direttoriali, siano esse a carattere ordinario ovvero straordinario dettate dalle circostanze.
2. Al Direttore del Mercato ed ai dipendenti dell'Ufficio Mercato Fiori vengono conferite le funzioni di controllo e sanzionatorie ai sensi e per gli effetti applicativi del presente Regolamento.
3. Gli organi di Polizia, cui il presente Regolamento verrà notificato, esercitano le medesime funzioni di controllo e sanzionatorie ai sensi e per gli effetti applicativi del presente strumento regolamentare, autonomamente, e/o in affiancamento sia alla Direzione sia ai dipendenti dell'Ufficio.
4. Il mantenimento dell'Ordine Pubblico viene assicurato dagli organi di Polizia - Polizia Municipale, Comando dei Carabinieri e Comando Guardia di Finanza.

#### **Articolo 22 - Divieti**

1. Divieto di ingresso a soggetti terzi non titolati e non autorizzati.
2. Per gli **operatori** è vietato :
  - entrare nel Mercato dei Fiori in assenza di autorizzazione;
  - entrare nel Mercato dei Fiori con autorizzazione non valida e/o scaduta;
  - operare nel Mercato prima di aver ottemperato a tutte formalità di legge, amministrative e nel versamento di canoni e tariffe;
  - comprare, direttamente o mediante interposta persona, prodotti sul plateatico per ivi rivenderli;
  - compiere operazioni di mercato, sia di vendita e sia di acquisto, a mezzo di persona non preventivamente autorizzata;
  - occupare gli spazi diversi da quelli attribuiti ovvero occupare spazi destinati alla viabilità di mercato;
  - depositare merce o oggetti al di fuori dei limiti degli spazi di vendita assegnati;
  - avviare attività mercatali fuori dagli orari stabiliti;
  - compiere operazioni di compravendita di produzioni e merci florovivaistiche ammesse all'interno del Mercato, nelle ore concomitanti all'attività di mercato, in un raggio di m 500 dalla struttura del Mercato dei Fiori;
  - ostacolare le operazioni commerciali e le attività ad esse connesse;
  - mettere in atto espedienti che possano generare fenomeni di concorrenza sleale;
  - venire a diverbio o usare parole o modi sconvenienti o recare molestie o intralcio agli altri operatori;
  - intervenire o interferire in qualsiasi modo in contrattazioni in corso fra altre persone;
  - affiggere o distribuire materiale propagandistico o pubblicitario che non sia stato preventivamente autorizzato;
  - introdurre animali;
  - detenere presso i posteggi di vendita o nei magazzini, sostanze nocive o potenzialmente pericolose per la salute ed incolumità pubblica;
  - per i titolari di box divieto di vendita di tipologie merceologiche diverse da quelle per la cui vendita è stato concesso l'utilizzo del box con riferimento alla natura commerciale dell'impresa dichiarata nell'istanza di assegnazione.
3. I **collaboratori / accompagnatori** devono:
  - effettuare operazioni di compravendita a cui non sono abilitati, pena l'espulsione dal mercato e, in caso di condotta reiterata, il definitivo diniego di accesso alla struttura mercatale;

- entrare all'interno del plateatico e dei box, pena l'espulsione dal mercato e, in caso di condotta reiterata, il definitivo diniego di accesso alla struttura mercatale;
4. Per il personale dell'**Ufficio Mercato Fiori** è vietato :
- compiere operazioni commerciali e creditizie di qualsiasi genere aventi per oggetto prodotti florovivaistici o connessi al commercio di produzioni, merci e servizi della filiera florovivaistica;
  - operare in attività del settore florovivaistico e ad esse attinenti;
  - per il Responsabile e suo vice svolgere altre attività lavorative;
  - per il Responsabile e suo vice effettuare consulenze tecniche e svolgere attività commerciali di qualsiasi genere connesse alla filiera florovivaistica;
  - per il Responsabile e suo vice, nonché per tutto il personale dell'Ufficio Mercato Fiori far parte di società aventi oggetto attività nella filiera florovivaistica.

### **Articolo 23 - Provvedimenti disciplinari e Sanzioni**

1. Sono comminati provvedimenti disciplinari e sanzionatori per:
- a. violazione ai divieti di cui al precedente art. 22;
  - b. morosità accertata di oltre 10 giorni nel pagamento della singola rata quadrimestrale anticipata per i titolari di box e semestrale per i titolari di posteggio all'interno del plateatico, salvo modifiche sul numero di rate, dei canoni/tariffe o tesseramento;
  - c. cessione totale o parziale del posteggio/box in favore di terzi;
  - d. perdita requisiti prescritti per l'esercizio di attività di produttore agricolo o di operatore commerciale;
  - e. gravi scorrettezze commerciali;
  - f. per i produttori, attività di vendita dei prodotti non rivenienti da fondi agricoli di propria conduzione in forma di impresa;
  - g. occupazione nelle attività di vendita, da parte degli operatori assegnatari di posteggio/box, di superficie diversa ed ulteriore rispetto a quella superficie assegnata;
  - h. accertata inattività completa di occupazione del posteggio/box per novanta (90) giorni consecutivi o per centoventi (120) giorni complessivi in un anno;
  - i. tutte le violazioni non esplicitamente richiamate nel presente articolo e comunque per le violazioni alle disposizioni dirigenziali e/o direttoriali.
2. Nei confronti degli operatori di mercato, venditori, acquirenti, dipendenti e collaboratori che contravvengono alle disposizioni di cui al presente Regolamento, per le violazioni di cui al precedente comma 1, violazione alle disposizioni/ordinanze, direttoriali e dei divieti di cui all'art. 22, sono previste le seguenti **sanzioni disciplinari/amministrative** così come di seguito graduate e specificate, secondo la gravità e recidività, emesse dal Dirigente del Settore in cui rientra il Mercato :
- a) diffida scritta semplice senza provvedimento di sospensione da ogni attività nel mercato;
  - b) diffida scritta con sospensione da ogni attività nel mercato per un periodo massimo di tre giorni;
  - c) sospensione, a carico sia dei venditori sia degli acquirenti, con provvedimento amministrativo motivato, da ogni attività nel mercato per la durata massima di tre mesi;
  - d) provvedimento definitivo di inibizione all'ingresso a carico degli operatori-acquirenti, con provvedimento amministrativo motivato;
  - e) provvedimento definitivo di inibizione all'ingresso e contestuale revoca definitiva dell'assegnazione del posteggio o box a carico degli operatori-venditori, con provvedimento amministrativo motivato.
3. Nei confronti degli operatori di mercato, venditori, acquirenti, dipendenti e collaboratori che contravvengono alle disposizioni di cui al presente Regolamento, per le violazioni di cui al precedente comma 1, per le violazioni alle disposizioni/ordinanze dirigenziali e direttoriali dei divieti di cui all'art. 22, sono previste le seguenti **sanzioni amministrative e pecuniarie** nella misura prevista dall'art. 7 bis, T.U.E.LL., D, L.vo n. 267/2000 e s.m.i., e dalla Legge 24/11/1981 n. 689, anche con forme di prelievo coatto a valere sulla cauzione versata.
4. A tutela della proprietà e dell'Ente Gestore i soggetti terzi responsabili di violazioni al presente Regolamento saranno perseguiti nei termini di legge sia in materia di diritto amministrativo sia in materia di diritto penale.
5. Nei periodi di sospensione, gli assegnatari di posteggio/box soggetti al provvedimento non possono compiere nessuna operazione commerciale.
6. Avverso i provvedimenti sanzionatori sono ammessi ricorsi con le modalità e i termini previsti dalla normativa di settore.
7. La notificazione dei provvedimenti sanzionatori è eseguita a mezzo degli operatori di Polizia Municipale ovvero a mezzo messo notificatore.

## **PARTE III - IL MERCATO PROMUOVE**

### **Articolo 24 - Servizi**

1. L'Ente Gestore, in stretta sinergia con gli operatori e con la Consulta del Fiore, incentiva l'insediamento e promuove lo sviluppo all'interno del Mercato dei Fiori di Terlizzi Servizi connessi alla filiera florovivaistica.
2. Gli operatori di servizi della filiera possono insediarsi per svolgere le attività in apposita area dedicata denominata Area Servizi, così come possono frequentare il Mercato previa specifica autorizzazione per operatori di servizi.
3. I servizi possono essere svolti direttamente dall'Ente Gestore per il tramite dell'Ufficio Mercato Fiori o eseguiti da soggetti terzi con regolari procedure di affidamento ad evidenza pubblica.
4. Il costo dei servizi, a titolo oneroso, svolti nel Mercato dei Fiori e per gli operatori del Mercato, sia offerti direttamente dall'Ente Gestore sia affidati a terzi o in concessione, non può essere superiore a quelli praticati per attività analoghe.
5. L'avvio e la concreta attuazione dei Servizi sarà opportunamente divulgata e meglio regolamentata in ottemperanza alle disposizioni definite dall'Ente Gestore ed attuate dall'Ufficio.
6. Alla data di approvazione del presente Regolamento i Servizi e le attività di cui alla Parte III sono da implementare.

## **Articolo 25 - Servizio statistico**

1. Il flusso delle produzioni delle merci è soggetto a costante monitoraggio, così come richiamato all'art. 19, con modalità meglio specificate e dettagliate dal Gestore e rese attuative dall'Ufficio Mercato Fiori, compatibilmente con le risorse finanziarie ed umane di cui dispone l'Ente Gestore.
2. Il servizio statistico raccoglie dati e statistiche sul flusso delle produzioni e delle merci, sulle transazioni nonché numerabilità sulle specie, varietà, qualità e provenienza dei prodotti florovivaistici anche in coerenza a format predisposti dall'ISTAT.
3. Le rilevazioni possono essere di tipo massivo, campionario o stocastico: esse possono essere svolte sulle produzioni/merci in ingresso al mercato, nonché possono basarsi sui dati presenti sul sito internet, ovvero sulle dichiarazioni di parte rese direttamente dagli operatori.
4. I risultati generali delle rilevazioni di proprietà del Mercato sono oggetto della massima divulgazione.
5. I dati e le notizie raccolte dal singolo operatore sono tutelati, da parte del Gestore, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della privacy.

## **Articolo 26 - Servizi di informazione commerciale e florovivaistica**

1. Il servizio di informazione commerciale si pone l'obiettivo di conoscere le dinamiche dei mercati locali, nazionali ed internazionali e, quindi, fornire uno strumento conoscitivo aggiornato ed efficace agli operatori di settore.
2. Il quadro conoscitivo di base potrebbe fornire spunti utili per le strategie aziendali allo scopo di implementare politiche di esportazione, importazione e del commercio interno.
3. Sono coerenti con queste attività forme di collaborazione con Università, Istituti di Ricerca, Enti ed Istituzioni, sia nazionali sia esteri.

## **Articolo 27 - Servizio rilevazione prezzi**

1. La rilevazione dei prezzi delle produzioni e delle merci oggetto di compravendita si pone l'obiettivo di monitorare lo stato di salute del settore a mezzo di accurate rielaborazioni econometriche, misurando la produttività e la redditività delle imprese del settore.
2. Tale rilevazione viene effettuata a mezzo di intervista agli operatori, avuto riguardo dei quantitativi della transazione e nel rispetto della riservatezza dei dati forniti dal singolo operatore.
3. Le rilevazioni sui prezzi costituiscono fonte informativa di base per gli operatori di settore utili a pianificare le attività aziendali nel breve-medio periodo.

## **Articolo 28 - Servizio di garanzia della qualità e garanzia ambientale**

1. Il Mercato dei Fiori di Terlizzi promuove forme di produzione e commercializzazione di prodotti di qualità garantita e certificata.
2. Sono altresì incentivate le produzioni garantite in fatto di qualità ambientale sia di prodotto che di processo.

## **Articolo 29 - Servizio bancario**

1. Il servizio bancario è affidato dall'Ente gestore ad uno o più istituti di credito.
2. Il servizio bancario effettua tutte le operazioni che possono essere richieste dagli operatori in relazione alle loro specifiche attività produttive e commerciali, ivi incluse le possibili forme di credito.
3. Il servizio bancario può anche provvedere:
  - I. alla riscossione delle somme delle transazioni eseguite;
  - II. alla costituzione di un "fondo di garanzia" sul buon esito delle operazioni con modalità di funzionamento meglio dettagliate in specifica convenzione.
4. Tale servizio si pone l'obiettivo di facilitare le singole operazioni di pagamento e di contabilizzazione, di rimuovere o contenere l'insorgere di possibili controversie e di garantire il buon fine della transazione.
5. L'Ente curerà la stipula di convenzioni con Istituti bancari per l'ampliamento degli orari di sportello in favore degli operatori del Mercato floricolo, nonché per l'eventuale apertura di uno sportello presso la struttura mercatale.

## **Articolo 30 - Servizio in conto vendita**

1. Il servizio in conto vendita si pone l'obiettivo di affidare la vendita di produzioni e merci all'Ufficio Mercato Fiori su preciso mandato dell'operatore venditore.
2. Al Mercato dei Fiori che svolge ruolo di operatore commerciale diretto andrà riconosciuta una percentuale sul valore della transazione secondo tariffe e parametri opportunamente regolamentati dal Gestore.

### **Articolo 31 - Servizi telematici e virtuali**

1. Sul sito web ufficiale del Mercato dei Fiori potrà essere attivata la **Vendita Telematica** per operatori appositamente autorizzati ed iscritti nell'elenco degli operatori telematici.
2. Gli operatori telematici saranno dotati di chiave di accesso personalizzata e segreta.
3. Gli utenti abilitati potranno conoscere, in tempo reale, la situazione relativa alla merce a disposizione, ai prezzi di vendita, alle offerte, ai venditori, al numero di steli, di confezione, di colori etc. etc.
4. Al Mercato dei Fiori che svolge ruolo di operatore commerciale telematico andrà riconosciuta una tariffa minima secondo valori e parametri opportunamente deliberati dal Gestore.
5. Le transazioni telematiche sono tutelate da parte del Gestore in ordine a ragioni di riservatezza.
6. Allo scopo di creare una vetrina permanente del florovivaismo viene costituita una **Finestra Espositiva** sul portale del Mercato dei Fiori delle produzioni e delle merci offerte dagli operatori del mercato che ne facciano esplicita richiesta.
7. La vetrina espositiva sarà oggetto di continui aggiornamenti dinamici, ferma restando la necessaria collaborazione dei singoli operatori nel fornire i dati relativi alla propria azienda e alla produzione, nel rispetto della disciplina vigente in materia di tutela della privacy.

### **Articolo 32 - Promozione del florovivaismo**

1. Il Mercato dei Fiori di Terlizzi promuove le attività, le progettualità, la crescita, la garanzia della qualità e la qualità ambientale, della filiera florovivaistica.
2. Le azioni di tutela ed incentivazione del prodotto fiore reciso, pianta in vaso e altre tipologie della filiera sono favorite e stimolate.
3. Le strategie miranti ad intercettare le opportunità offerte dalla legislazione di settore e dalle politiche di sviluppo rappresentano uno degli obiettivi che l'Ente Gestore deve perseguire congiuntamente con i produttori, commercianti, operatori tutti del settore, Consulta del Fiore e Organizzazioni di categoria.

### **Articolo 33 - Distretto Florovivaistico di Puglia**

1. Il Mercato dei Fiori di Terlizzi, nelle vesti di organismo costituente, promuove il Distretto Florovivaistico di Puglia, la cui sede è fissata all'interno del Centro per la Commercializzazione e l'Assistenza tecnica del Fiore.
2. Sono attivate le sinergie utili ad implementare le azioni distrettuali e di rete con i Mercati Floricoli di Puglia e con le imprese del settore al fine di valorizzare il sistema florovivaistico regionale.
3. Sono condivisi gli obiettivi distrettuali tesi a rafforzare la competitività, l'innovazione, l'internazionalizzazione, la creazione di nuova e migliore occupazione e la crescita, oltre che il consolidamento delle imprese che operano nel settore del florovivaismo, tramite la creazione di reti fra i mercati di Puglia e nazionali, gli imprenditori del settore e i diversi stakeholders della filiera del florovivaismo.
4. Viene riconosciuto all'organo distrettuale il ruolo di attore strategico nella programmazione e pianificazione delle linee di sviluppo del settore florovivaistico regionale.

### **Articolo 34 - Sito web - [www.mercatofioriterlizzi](http://www.mercatofioriterlizzi)**

1. Il Mercato dei Fiori di Terlizzi allestisce ed implementa un proprio autonomo sito web.
2. Il portale del Mercato dei Fiori di Terlizzi rappresenta una ulteriore opportunità per gli operatori e per il settore florovivaistico utile ad attingere a servizi diretti, a scrutare la finestra espositiva virtuale, a compiere attività mercatali nonché a conoscere il territorio e la materia del florovivaismo.
3. Il sito sarà gestito direttamente dal Mercato dei Fiori, Ente Gestore, o per il tramite di soggetti affidatari.
4. Il sito costituisce anche vetrina pubblicitaria.

### **Articolo 35 - Norme transitorie**

1. Tutte le disposizioni regolamentari e ordinanze sindacali e/o dirigenziali e/o direttoriali previgenti e incompatibili con il presente regolamento si intendono abrogate a far data dell'esecutività della deliberazione di approvazione del presente Regolamento.



# COMUNE DI TERLIZZI

PROVINCIA DI BARI

## VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 Registro Deliberazioni

Prot. n. 21269

Data 03 LUGLIO 2011

del 15 luglio 2011

### OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER IL MERCATO DEI FIORI.

SETTORE III INTERVENTI PRODUTTIVI	SETTORE SERVIZI ECONOMICI - FINANZIARI E DEL PERSONALE
Il Dirigente Settore II Servizi Tecnici, ai sensi dell'art. 49 -1° comma- D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole sulla proposta.  Il Dirigente Settore III Dott. Vincenzo Zanzarella	Il Dirigente Settore Servizi Econ. Finanziari e del Personale, ai sensi dell'art. dell'art. 49 -1° comma- D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole sulla proposta.  Il Dirigente Settore Servizi Economico Finanziari e del Personale Dott.ssa Francesca Panzini

L'anno 2011 (duemilaundici) il giorno 3 (tre) del mese di luglio, alle ore 09,12 presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione di sessione ordinaria per aggiornamento della precedente seduta del 29.06.11. Procedutosi all'appello nominale è risultato quanto segue:

COGNOME E NOME	Pres.	Ass.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.
1) di Tria Vincenzo	1		12) de Chirico Michele	12	
2) Sigrisi Aldo	2		13) Tempesta Francesco	13	
3) Grassi Michele	3		14) Bonaduce Vito	14	
4) Giuga Alfio	4		15) Gemmato Nicola	15	
5) De Vanna Leonardo	5		16) Caldarola Michele	16	
6) Adamo Pasquale	6		17) Vitagliano Pasquale	17	
7) Tricarico Domenico	7		18) Tesoro Francesco	18	
8) Malerba Tommaso	8		19) Amendolagine Francesco	19	
9) Ceci Paolo	9		20) De Chirico Michelangelo	20	
10) Malerba Gaetano	10		21) De Manna Giuseppe	21	
11) Dantes Michele	11				

Assiste il Segretario Generale Dr. Vincenzo Zanzarella. Preso atto che il numero dei presenti è legale per la validità dell'adunanza, il Presidente del Consiglio, Sigrisi Aldo, dichiara aperta la seduta. Sono intervenuti in corso di seduta gli Assessori: Berardi, De Leo, De Sario, Mangiatori, Mastropasqua e Paparella.

Relazione l'Assessore Maria Mangiatordi, che presenta il punto all'O.d.G.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**CONSIDERATO** che nel Comune di Terlizzi ha luogo, da tempo immemorabile, un mercato all'ingrosso di prodotti florovivaistici, tuttora allocato presso la struttura di via I. Balbo, Prov. Terlizzi – Mariotto;

**CONSIDERATO** che la suddetta struttura mercatale è entrata in funzione il 12 ottobre 2010 ed ha soppiantato la precedente struttura mercatale di via Carelli, perché divenuta impropria rispetto alle esigenze degli operatori ed alle prescrizioni di legge sulla sicurezza;

**DATO ATTO** che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 29 del 16 luglio 2007, ha approvato un Regolamento per il mercato dei fiori, rispecchiante lo stato dei luoghi e le potenzialità funzionali della struttura di via Carelli;

**CONSIDERATO** che la nuova struttura di via I. Balbo, al contrario, presenta stato dei luoghi e potenzialità funzionali diverse e maggiori rispetto alla vecchia struttura;

**RITENUTO**, pertanto, approvare un nuovo Regolamento per il Mercato dei Fiori, nel testo predisposto dall'Assessorato alle Attività produttive che si allega alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** l'articolo 7 del D. Lgs. 267/2000, che riconosce agli Enti Locali la potestà regolamentare nelle materie di propria competenza;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

**ACQUISITO** il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore III, mentre non è acquisito il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non ha incidenza sul bilancio comunale;

**CON** la votazione favorevole espressa, in forma palese per alzata di mano, da n. 18 Consiglieri presenti e votanti, essendosi verificato in corso di seduta il seguente movimento: usciti Amendolagine, Malerba Tommaso e Dantes;

## DELIBERA

1. DI approvare il Regolamento del Mercato dei Fiori nel testo che si allega al presente provvedimento deliberativo per farne parte integrante e sostanziale;
2. DI dare atto che, come specificato nell'ultimo articolo del Regolamento, a far data dall'esecutività del presente provvedimento deliberativo, si intendono abrogate le disposizioni regolamentari e le ordinanze sindacali e/o dirigenziali e/o direttoriali previgenti e incompatibili con il nuovo Regolamento, con particolare riferimento al Regolamento approvato con Deliberazione di C.C. n. 29/2007;
3. **CON** la successiva votazione favorevole espressa, in forma palese per alzata di mano, da n. 18 Consiglieri presenti e votanti, essendosi verificato in corso di seduta il seguente movimento: usciti Amendolagine, Malerba Tommaso e Dantes, di dichiarare il presente provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.





**COMUNE DI TERLIZZI**  
PROVINCIA DI BARI

**MERCATO DEI FIORI**

**REGOLAMENTO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 03 luglio 2011

# INDICE

## PARTE I - IL MERCATO

- Articolo 1 - Premessa**
- Articolo 2 - Definizione**
- Articolo 3 - Gestione**
- Articolo 4 - Sede e Proprietà**
- Articolo 5 - Produzioni, Merci e Servizi ammessi**
- Articolo 6 - Area di Mercato**
- Articolo 7 - Assegnazioni autorizzative dei posteggi nel Plateatico**
- Articolo 8 - Concessione dei posteggi nei Box**
- Articolo 9 - Concessione dei locali nell'Area Servizi**

## PARTE II - ATTIVITÀ MERCATALI

- Articolo 10 - Sistemi di compravendita**
- Articolo 11 - Operatori ammessi durante le attività mercatali**
- Articolo 12 - Adempimenti a carico degli operatori venditori/acquirenti/dipendenti-collaboratori**
- Articolo 13 - Responsabilità**
- Articolo 14 - Facchinaggio**
- Articolo 15 - Contestazioni**
- Articolo 16 - Calendario delle festività ed orari**
- Articolo 17 - Tariffe e Canoni**
- Articolo 18 - Organi del Mercato**
- Articolo 19 - Monitoraggio sui flussi delle merci**
- Articolo 20 - Monitoraggio sulle transazioni**
- Articolo 21 - Controlli ed Ordine Pubblico**
- Articolo 22 - Divieti**
- Articolo 23 - Provvedimenti disciplinari e Sanzioni**

## PARTE III - IL MERCATO PROMUOVE

- Articolo 24 - Servizi**
- Articolo 25 - Servizio statistico**
- Articolo 26 - Servizi di informazione commerciale e floriovivaistica**
- Articolo 27 - Servizio rilevazione prezzi**
- Articolo 28 - Servizio di garanzia della qualità e garanzia ambientale**
- Articolo 29 - Servizio bancario**
- Articolo 30 - Servizio in conto vendita**
- Articolo 31 - Servizi telematici e virtuali**

**Articolo 32 - Promozione del florovivaismo**

**Articolo 33 - Distretto Florovivaistico di Puglia**

**Articolo 34 - Sito web - [www.mercatofioriterlizzi.it](http://www.mercatofioriterlizzi.it)**

**Articolo 35 - Norme transitorie**

# PARTE I - IL MERCATO

## Articolo 1 - Premessa

1. Il presente **Regolamento** detta le norme che disciplinano il Mercato all'ingrosso dei Fiori della città di Terlizzi, istituito e gestito dal Comune di Terlizzi.

## Articolo 2 - Definizione

1. Il Mercato dei Fiori di Terlizzi è un Mercato all'ingrosso luogo di incontro, sia fisico e sia virtuale, fra offerta e domanda delle produzioni, delle merci e dei servizi - del fiore e del florovivaismo - rivenienti dalla filiera florovivaistica o ad essa connessi.
2. Connotati caratterizzanti del Mercato dei Fiori sono la libera concorrenza, la trasparenza, l'elevata concentrazione delle produzioni e delle merci, la facilità di scambio e di accesso alle informazioni, l'incontro di un gran numero di operatori.

## Articolo 3 - Gestione

1. Il Comune di Terlizzi attua prioritariamente la gestione diretta del Mercato dei Fiori.
2. Il Comune può dar luogo a forme di gestione miste, pubblico-privata, con partecipazione sia dell'Ente Locale sia degli operatori di settore, o macro-organizzazioni di operatori, secondo modalità previste e dettate dalle vigenti disposizioni di legge.
3. All'atto della definizione concreta e dell'avviamento di nuove forme di gestione, il presente Regolamento assume valore di norma regolamentare a carattere transitorio.
4. Quallsivoglia forma di gestione, sia attuale sia essa futura, deve tendere a realizzare utili o pareggio di bilancio.

## Articolo 4 - Sede e Proprietà

1. La **Sede** del Mercato è stabilita nel Comune di Terlizzi presso la struttura di via Italo Balbo sulla s.p. Terlizzi-Mariotto.
2. Il Mercato dei Fiori, sede del Mercato dei Fiori di Terlizzi, è considerato composto dall'Area di Mercato, dai parcheggi annessi interni riservati nonché dai parcheggi esterni. L'aggregato così composto definisce la cosiddetta struttura mercatale essa è di proprietà del Comune di Terlizzi e costituisce bene del patrimonio comunale.

## Articolo 5 - Produzioni, Merci e Servizi ammessi

1. Le produzioni, le merci nonché i servizi ammessi sono classificati secondo le vigenti norme comunitarie.
2. In ottemperanza alle disposizioni comunitarie possono essere immessi sul mercato produzioni, merci e servizi della filiera florovivaistica.
3. Tutte le produzioni/merci florovivaistiche ammesse devono essere ben identificate con indicazione esatta e ben visibile dell'impresa produttrice o venditrice.
4. Le produzioni o le merci possono essere di origine italiana ovvero di origine dell'Unione Europea ovvero provenienti da Paesi esteri - extra-comunitari - purché importate nel rispetto delle disposizioni stabilite dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali con l'obbligo dell'esatta e ben visibile indicazione del paese di origine del prodotto, senza ulteriori aggiunte di località che possano ingenerare confusioni sulla zona originaria di produzione.
5. L'aggregato delle produzioni e delle merci oggetto di contrattazione sono fiori, fronde, foglie, frutti ornamentali, freschi o secchi o lavorati, fiori recisi, piantine, semi, embrioni vegetali, nonché piante ornamentali da interno e da esterno, prodotti del vivaismo produttivo ed ornamentale e altri prodotti vegetali ornamentali.
6. Sono ammessi prodotti, materiali, attrezzi e accessori per floricoltori, vivaisti, fiorai e fioristi.
7. Costituiscono oggetto di attività mercatali anche le attività di contrattazione e compravendita di servizi annessi e connessi alla filiera florovivaistica e della produzione del fiore e del florovivaismo.

## Articolo 6 - Area di Mercato

1. L'Area di Mercato comprende il Plateatico, i Box, l'Area Aste e l'Area Servizi.
2. Il Plateatico è rappresentato dalla zona libera centrale della struttura mercatale. Trattasi di superficie interamente coperta, dove sono allocati i singoli posteggi di vendita ed i relativi corridoi; i posteggi sono tutti di identica superficie, ossia m 2x2, pari a mq

4,0 e sono individuati univocamente con indicazione alfanumerica progressiva; il numero complessivo dei posteggi è pari a n. 344; la superficie a posteggi complessiva del plateatico assegnabile agli operatori è di **mq 1.376**.

3. Alla categoria dei venditori produttori floricoli e florovivaistici - come meglio definiti dal successivo art. 11, comma 4, punti 1 e 2 - **Stagionali** vengono riservati un numero di posteggi pari a **n. 4**.

4. I **Box** sono rappresentati da locali a forma rettangolare disposti lungo i quattro lati della struttura mercatale individuati da un numero progressivo; sono complessivamente in numero di n. 31, dei quali solo n. **29,5** sono destinati per attività mercatali; i box destinati per attività mercatali sono suddivisi in n. 27 della superficie di mq 100 circa, n. 2 della superficie di mq 93 nonché mezzo box della superficie di mq 46 circa; i box **non destinati ad attività mercatali** sono distribuiti in mezzo box (0,5) di servizio destinato a locale primo pronto soccorso nonché n. 1 box destinato per insediamento punto ristoro; la superficie complessiva dei box assegnabile è di **mq 2.932**.

5. L'aggregato della somma della superficie del Plateatico e della superficie dei Box individua quella parte dell'Area di Mercato totale destinata per le attività mercatali con modalità di compravendita diretta fra operatori - all' araba ovvero face to face - il cui valore totale corrisponde a **mq 4.308**; tale valore è da assumere come valore della cosiddetta Superficie Assegnabile.

6. Alla categoria dei venditori commercianti all'ingrosso, o aggregazioni di commercianti, commissionari, mandatari ed astatori, della filiera florovivaistica - come meglio definiti dal successivo art. 11, comma 4, punto 3 - viene riservata la superficie da allocarsi esclusivamente nei Box.

7. L'Area Aste è rappresentata da una sala autonoma adiacente al Plateatico ed ai Box e rappresenta il locale deputato prevalentemente per la vendita per conto asta; trattasi di una sala adeguatamente attrezzata con gradinata e area di transito produzioni e merci e zona astatore, essa è collocata nello spigolo nord-ovest, ed occupa una superficie **complessiva di mq 2.000 circa**.

8. L'Area Servizi si sviluppa lungo i lati nord, est ed ovest, è ubicata nei livelli elevati della struttura e dispone di locali diversamente distribuiti e di dimensioni diverse adattabili a seconda delle esigenze degli operatori che si intendono insediare; trattasi di locali destinati ad ospitare soggetti pubblici, Enti, Amministrazioni, Istituzioni, organismi distrettuali, consortili ed organismi cooperativi con personalità giuridica, singoli operatori che offrono/comprano servizi in favore della filiera florovivaistica.

#### **Articolo 7 - Assegnazioni autorizzatorie dei posteggi nel Plateatico**

1. I posteggi di vendita del **Plateatico** ciascuno delle dimensioni di m 2x2, ovvero mq 4,0 individuati con indicazione alfanumerica progressiva, complessivi a n. 344, per una superficie complessiva di **mq 1.376**, sono assegnati, a carattere duraturo (**n. 340**) o stagionale (**n. 4**), dal Gestore, esclusivamente ed unicamente ai produttori floricoli e florovivaistici o aggregazioni degli stessi - come meglio definiti dal successivo art. 11, comma 4, punti 1 e 2 - agli operatori che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti di legge.

2. I soggetti titolari di assegnazione a carattere duraturo ovvero di assegnazione a carattere stagionale nel **Plateatico**, dovranno soddisfare i requisiti di ordine generale di cui alle lettere a), b), c), d), g), i), m), comma 1, dell'art. 38, del D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i., i requisiti di idoneità professionale di cui al comma 1, dell'art. 39, del D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i. nonché i requisiti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - D. L.vo n. 81/2008.

3. L'atto autorizzatorio di assegnazione dei 340 posteggi con assegnazione a carattere duraturo del **Plateatico**, ha una durata di anni tre (3) a far data del rilascio; può essere rinnovato dietro esplicita richiesta del venditore da inoltrarsi almeno 60 giorni antecedenti la sua naturale scadenza, salvi i casi di revoca per inadempimenti contrattuali e inosservanze del presente regolamento e delle disposizioni normative vigenti in materia; in caso di mancata richiesta o mancato rispetto della tempistica di preavviso di richiesta di rinnovo, il/i posteggio/i torna/no nella piena disponibilità dell'Ente Gestore.

4. L'atto autorizzatorio di assegnazione dei 4 posteggi con assegnazione a carattere stagionale, del **Plateatico**, ha una durata di mesi uno (1) a far data del rilascio; non può essere rinnovato in modo continuativo in mesi successivi e continuativi.

5. I posteggi liberi nel **Plateatico**, avuto riguardo delle condizioni di sicurezza della struttura, di mercato, dei limiti quantitativi fra assegnazioni a carattere duraturo ed assegnazioni a carattere stagionale e delle attribuzioni qualitative, di cui al precedente comma 1, sono assegnati, a cura dell'Ente Gestore, con analisi multifattoriale che tenga conto dei seguenti parametri ed elementi di priorità a valore decrescente :

- I. data di presentazione istanza;
- II. produttori con aziende agricole ricadenti nel Distretto Florovivaistico di Puglia;
- III. richieste di assegnazione in subentro dai genitori ai figli;
- IV. richieste di assegnazione in subentro per continuità aziendale a seguito di trasferimento nella titolarità tramite operazioni di compravendita, affitto e donazione;
- V. fusione o acquisizione societaria;
- VI. giovani agricoltori in primo insediamento;
- VII. aziende con metodi di produzione ecologica certificata;

- VIII. assegnazioni ex novo;
  - IX. richiesta di ampliamento della superficie assegnata adiacente a quella già attribuita;
  - X. richiesta di ampliamento della superficie assegnata.
6. Per motivate esigenze funzionali ed organizzative, attinenti interessi generali e mercatali, la Direzione del Mercato in qualsiasi momento può disporre il trasferimento di un assegnatario in un posteggio diverso da quello attribuito.
7. Le assegnazioni dei posteggi sono soggettive in favore del soggetto individuato quale assegnatario.
8. Gli assegnatari eleggono il loro domicilio ad ogni effetto, presso i rispettivi posteggi di vendita.
9. La modulistica di richiesta assegnazione posteggio sarà resa disponibile sul sito web del Mercato dei Fiori.

### **Articolo 8 - Concessione dei posteggi nei Box**

1. I 29,5 **Box** destinati per attività mercatali, suddivisi in n. 27 della superficie di mq 100 circa, n. 2 della superficie di mq 93 nonché mezzo box della superficie di mq 46 circa, per una superficie complessiva assegnabile pari a **mq 2.932**, sono assegnati con atto di concessione dal Gestore ai soggetti della categoria dei venditori - come meglio definiti dal successivo art. 11, comma 5 – e agli operatori che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti di legge.
2. I soggetti titolari di concessione del **Box**, dovranno soddisfare i requisiti di ordine generale di cui alle lettere a), b), c), d), g), i), m), comma 1, dell'art. 38, del dec. Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i., i requisiti di idoneità professionale di cui al comma 1, dell'art. 39, del dec. Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i. nonché i requisiti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - dec. Leg.vo n. 81/2008.
3. Il contratto di concessione del **Box** ha una durata di anni tre (3) a far data del rilascio; può essere rinnovato dietro esplicita richiesta del venditore da inoltrarsi almeno 60 giorni antecedenti la sua naturale scadenza; in caso di mancata richiesta o mancato rispetto della tempistica di preavviso di richiesta di rinnovo, il Box torna nella piena disponibilità dell'Ente Gestore.
4. I Box liberi, avuto riguardo delle condizioni di sicurezza della struttura e di mercato, nonché nel rispetto dei limiti fissati dal precedente comma 7, art. 6, sono assegnati, a cura dell'Ente Gestore, con analisi multifattoriale che tenga conto dei seguenti parametri ed elementi di priorità a valore decrescente :
- I. data di presentazione istanza;
  - II. imprese ricadenti nel Distretto Florovivaistico di Puglia;
  - III. richieste di assegnazione in subentro dai genitori ai figli;
  - IV. richiesta di ampliamento all'interno dello stesso Box;
  - V. richieste di assegnazione in subentro per continuità aziendale a seguito di trasferimento nella titolarità tramite operazioni di compravendita, affitto e donazione;
  - VI. fusione o acquisizione societaria;
  - VII. imprese condotte da titolari con età inferiore ad anni 40;
  - VIII. aziende con metodi di produzione/commercializzazione ecologica certificata;
  - IX. assegnazioni ex novo;
6. Per motivate esigenze funzionali ed organizzative, attinenti interessi generali e mercatali, la Direzione del Mercato in qualsiasi momento può disporre il trasferimento di un concessionario in un Box diverso da quello attribuito.
7. Le concessioni dei Box sono soggettive in favore del soggetto individuato quale assegnatario.
8. I concessionari eleggono il loro domicilio ad ogni effetto, presso i rispettivi posteggi di vendita.
9. La modulistica di richiesta assegnazione in concessione box sarà resa disponibile sul sito web del Mercato dei Fiori.
10. I concessionari dei Box sono autorizzati a compiere le operazioni di carico/scarico produzioni e merci nel corso della giornata; qualsivoglia operazione di carico/scarico è vietata nella fascia oraria di due ore prima dell'apertura nonché di due ore dopo l'orario di chiusura delle attività mercatali.

### **Articolo 9 - Concessione dei locali nell'Area Servizi**

1. I locali dell'Area Servizi si collocano lungo i lati nord, est ed ovest, di dimensioni diverse, sono assegnati in concessione, dal Gestore, a soggetti pubblici, Enti, Amministrazioni, Istituzioni, organismi distrettuali, consortili ed organismi cooperativi con personalità giuridica, singoli operatori che offrono/comprano servizi in favore della filiera florovivaistica con specifico atto deliberativo.
2. Le modalità di affidamento in concessione di n. 1 box destinato per insediamento **Punto Ristoro**, richiamato nel precedente comma 5, art. 6, sono definite dal Gestore con idoneo atto deliberativo.

3. I concessionari dovranno essere soddisfare i requisiti di ordine generale di cui alle lettere a), b), c), d), g), i), m), comma 1, dell'art. 38, del dec. Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i., i requisiti di idoneità professionale di cui al comma 1, dell'art. 39, del D. Lvo. 163/2006 e s.m.i. nonché i requisiti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – D. L.vo n. 81/2008.
4. Il contratto di concessione del/i **Locale/i** ha una durata minima di anni uno (1) a far data del rilascio; può essere rinnovato dietro esplicita richiesta del concessionario da inoltrarsi almeno 60 giorni antecedenti la sua naturale scadenza; in caso di mancata richiesta o mancato rispetto della tempistica di preavviso di richiesta di rinnovo, il/i Locale/i torna/no nella piena disponibilità dell'Ente Gestore.
5. I **Locali dell'Area Servizi** sono assegnati, a cura dell'Ente Gestore, con analisi multifattoriale che tenga conto dei seguenti parametri ed elementi di priorità a valore decrescente :
  - I. data di presentazione istanza;
  - II. Enti e/o Amministrazioni e/o Istituzioni pubbliche;
  - III. organismi distrettuali, consortili e cooperativi con personalità giuridica;
  - IV. operatori della filiera.
6. Per motivate esigenze funzionali ed organizzative, il Gestore, in qualsiasi momento può disporre il trasferimento di un concessionario in un locale diverso da quello attribuito.
7. Le concessioni dei locali sono soggettive in favore del soggetto individuato quale concessionario.
8. La modulistica di richiesta concessione dei locali dell'Area Servizi sarà resa disponibile sul sito web del Mercato dei Fiori.

## PARTE II - ATTIVITÀ MERCATALI

### Articolo 10 - Sistemi di compravendita

1. Le forme di compravendita consentite sono :
  - ~ compravendita diretta fra operatori - alla araba ovvero face to face;
  - ~ compravendita a mezzo asta a tempo.
2. La compravendita diretta, si svolge all'interno dell'Area di Mercato costituita dall'aggregato della superficie del Plateatico con la superficie dei Box, avviene con una contrattazione libera fra le parti - acquirente e venditore; i venditori assegnatari di posteggio attendono l'arrivo degli acquirenti-compratori e qualora questi manifestano interesse per la produzione/merce esposta avviano dapprima una consultazione, quindi la trattativa ed infine la transazione con definizione dell'operazione di compravendita.
3. In questa fase storica, la compravendita diretta costituisce la forma esclusiva di contrattazione all'interno del Mercato di Terlizzi, fermo restando sperimentazioni finalizzate a rendere più appetibile il mercato e, quindi, a potenziare il pacchetto clienti per una migliore valorizzazione dei prodotti della filiera florovivaistica.
4. La compravendita a mezzo asta a tempo è destinata a svolgersi esclusivamente all'interno dell'Area Aste, è opportuno che l'astazione sia coordinata in capo alla responsabilità di un soggetto gestore delle vendite all'asta il quale stabilirà tipologia delle produzioni e delle merci ammesse, i lotti di vendita, ed i prezzi di apertura e minimi delle aste.
5. La compravendita a mezzo asta a tempo potrà essere svolta direttamente dall'attuale Gestore o essere autorizzata con modalità e forme da disciplinare in capo ad altri soggetti giuridicamente riconosciuti ove potrà prevedersi anche la partecipazione dell'Ente Locale; il soggetto responsabile della gestione della vendita a mezzo asta comunque dovrà accogliere nella propria compagine costitutiva operatori del settore florovivaistico ovvero macro-organizzazioni di operatori, secondo modalità previste e dettate dalle vigenti disposizioni di legge.
6. La compravendita a mezzo asta a tempo, dopo una prima fase di avvio, anche in forma sperimentale, dovrà essere disciplinata da specifico strumento regolamentare comunque approvato dal soggetto gestore del Mercato dei Fiori.

### Articolo 11 - Operatori ammessi durante le attività mercatali

1. L'ingresso e la partecipazione alle operazioni di mercato è strettamente riservata agli operatori di cui al presente articolo, salvo attuazione di forme sperimentali di compravendita da disciplinarsi in modo specifico.
2. Tutti gli operatori di Mercato devono essere preventivamente autorizzati ossia dotarsi di apposita tessera; la tessera costituisce documento autorizzatorio e identificativo e si consegue con l'atto di iscrizione nell'apposito Registro degli Operatori a seguito di regolarizzazione amministrativa e versamento oneri secondo modalità ed importi fissati dall'Ente Gestore.
3. Gli operatori ammessi nel mercato, devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per le attività imprenditoriali praticate ed in materia di sicurezza sul lavoro. Qualora effettuino vendite al dettaglio, con le modalità che saranno stabilite dall'Ente Gestore, dovranno essere in possesso delle autorizzazioni di vicinato, secondo le prescrizioni di legge al riguardo.
4. L'aggregato degli operatori ammessi sono i venditori, gli acquirenti, gli operatori di servizi della filiera florovivaistica, collaboratori/dipendenti delle predette categorie, visitatori autorizzati occasionali e consumatori.
5. L'aggregato dei **venditori** comprende esclusivamente gli assegnatari di posteggi nel plateatico e nei box :
  - produttori floricoli e florovivaistici, singoli o associati, anche se occasionali, in persona fisica / giuridica;
  - aggregazioni in Organizzazione di Produttori, Associazioni di Produttori, Consorzi o Cooperative di Produttori;
  - commercianti all'ingrosso, o aggregazioni di commercianti, commissionari, mandatari ed astatori, della filiera florovivaistica.
6. L'aggregato degli **acquirenti** comprende :
  - commercianti all'ingrosso e al dettaglio;
  - commercianti esportatori / importatori;
  - commissionari ed i mandatari;
  - imprese dedite alla lavorazione trasformazione dei prodotti del florovivaismo;
  - gruppi d'acquisto e altre forme associative fra dettaglianti;
  - cooperative di consumo e le comunità.
7. Operatori in imprese di **Servizi nella filiera florovivaistica** sia essi insediati nell'Area Servizi sia essi non insediati in detta Area.
8. **Dipendenti e/o Collaboratori e/o Accompagnatori** dell'aggregato dei venditori, degli acquirenti e degli operatori della filiera florovivaistica in numero massimo disciplinato per ciascuna tipologia, di operatori, dall'Ente Gestore avuto riguardo del rispetto del flusso di persone durante le attività mercatali; l'Ente Gestore stabilirà criteri e metodi in ordine ai requisiti minimi soggettivi dei Dipendenti e/o Collaboratori e/o Accompagnatori ammessi a collaborare nelle operazioni mercatali.
9. I **Visitatori Occasionali autorizzati con pass giornalieri** motivati da ragioni di studio e/o turistico, nonché rappresentanti di altre strutture mercatali ovvero del settore florovivaistico anche di altre realtà nazionali e internazionali, nelle vesti di potenziali futuri operatori, nelle vesti di rappresentanti e organizzazioni professionali, possono essere autorizzati compatibilmente con le attività di mercato, dall'Ente Gestore, previa prenotazione da richiedersi con adeguato preavviso.
10. I **consumatori** potranno essere autorizzati, in giornate calendarizzate o in modo sistematico e continuativo, secondo modalità e tariffazione che saranno definite dall'Ente Gestore con successivi provvedimenti, in fascia oraria differente da quella di vendita all'ingrosso nella fascia oraria terminale della giornata mercatale.

## **Articolo 12 - Adempimenti a carico degli operatori venditori/acquirenti/dipendenti-collaboratori**

1. I **venditori** interessati ad operare nel Mercato durante le operazioni mercatali devono :
  - presentare istanza autorizzativa indirizzata all'Ente Gestore corredata della documentazione che soddisfa i requisiti di cui all'artt. 7 - 8, comma 2;
  - acquisire l'iscrizione nel Registro degli Operatori-Venditori ed essere dotati di apposita tessera identificativa;
  - iscrivere nel Registro degli Operatori-Venditori - sezione Dipendenti/Collaboratori i propri Dipendenti e/o Collaboratori e dotarli di apposita tessera identificativa;
  - versare a titolo di **cauzione** il valore corrispondente ad una rata quadrimestrale di tariffa e/o canone per i concessionari dei box ovvero ad una rata semestrale per gli assegnatari di posteggio nel plateatico;
  - essere in regola con il versamento delle Tariffe e Canoni di Mercato;
  - possedere polizza assicurativa a copertura di danni causati a cose e persone con massimali minimi definiti dal Gestore;
  - impegnarsi a rispettare il Regolamento di Mercato per se e per i propri Dipendenti e/o Collaboratori;
  - assumere piena responsabilità in solido dell'operato dei propri dipendenti e/o collaboratori;
  - conformarsi a metodi di produzione e commercializzazione coerenti con gli standard di qualità della legislazione vigente e richiesti come condizioni di accesso al Mercato;
  - rispettare la legislazione vigente in materia produttiva, commerciale, di lavoro, previdenziale, fiscale ed in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

2. La modulistica per il tesseramento dei venditori/dipendenti/collaboratori sarà resa disponibile sul sito web del Mercato dei Fiori.
3. **Gli acquirenti** interessati ad operare nel Mercato durante le operazioni mercatali devono :
  - presentare istanza autorizzativa indirizzata all'Ente Gestore corredata della documentazione che soddisfa i requisiti oggettivi e soggettivi della categoria di appartenenza;
  - acquisire l'iscrizione nel Registro degli Operatori-Acquirenti ed essere dotati di apposita tessera identificativa;
  - iscriversi nel Registro degli Operatori-Acquirenti - sezione Dipendenti/Collaboratori i propri Dipendenti e/o Collaboratori e dotarli di apposita tessera identificativa;
  - essere in regola con il versamento delle Tariffe e Canoni di Mercato;
  - impegnarsi a rispettare il Regolamento di Mercato per sé e per i propri Dipendenti e/o Collaboratori e/o Accompagnatori;
  - assumere piena responsabilità in solido dell'operato dei propri dipendenti e/o collaboratori e/o accompagnatori;
  - accettare gli standard di qualità e commercializzazione del Mercato;
  - rispettare la legislazione vigente in materia produttiva, commerciale, di lavoro, previdenziale, fiscale ed in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.
4. **Gli accompagnatori** dei commercianti acquirenti dovranno essere identificati previa compilazione di apposita modulistica, allegando un documento di riconoscimento in corso di validità.
5. La modulistica per il tesseramento degli acquirenti/dipendenti/collaboratori e per le altre categorie ammesse all'ingresso sarà resa disponibile sul sito web del Mercato dei Fiori.

### **Articolo 13 - Responsabilità**

1. L'ente Gestore non assume responsabilità per danni a cose o persone e ammanchi di qualsiasi natura o deperimenti di produzioni e/o merci subiti, a qualunque titolo, degli operatori o frequentatori del mercato.
2. Gli operatori concessionari di posteggi/box/locali devono essere assicurati per danni arrecati a terzi nell'ambito dell'area di vendita assegnata, con indicazione dei relativi massimali minimi della polizza assicurativa così come disposta dal Gestore.
3. Gli operatori, gli utenti e gli altri frequentatori del mercato sono responsabili dei danni causati a terzi, al mercato stesso e alle sue strutture, da essi e dai loro dipendenti e/o collaboratori e pertanto sono tenuti a rimborsarli.

### **Articolo 14 - Facchinaggio**

1. Le operazioni di facchinaggio e trasporto all'interno del mercato, qualora il servizio non sia svolto direttamente o dato in concessione dal Gestore, possono essere eseguite da facchini autonomi regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.
2. Gli addetti alle operazioni di facchinaggio, siano essi persona fisica ovvero dotati di personalità giuridica, dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ente Gestore secondo forme, modalità e tariffe opportunamente predefinite.

### **Articolo 15 - Contestazioni**

1. Per la merce acquistata, venduta o ritirata non può essere sollevata alcuna contestazione, di nessun genere e grado, nei confronti dell'Ente Gestore.
2. L'Ente Gestore - compatibilmente con le risorse finanziarie e umane - potrà provvedere, direttamente o per il suo tramite con organismi tecnici qualificati, all'istituzione di un Servizio controllo merce agli standard di qualità e commerciali dettati dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria.
3. Il compratore o un suo delegato all'atto della presa in consegna della merce deve effettuare il controllo del peso, del numero, delle diciture e della classificazione dei fiori contrattati, come previsto dalle norme di legge e la coerenza agli standard stabilite dall'Ente Gestore per il Mercato.
4. A tutela degli acquirenti in caso di non rispondenza della merce ai requisiti di legge e/ regolamentari o a quelli di qualità, l'acquirente potrà chiedere l'intervento dei funzionari delegati dall'Ente Gestore e denunciare la presunta truffa alla Direzione di mercato entro le ore 9.00 dello stesso giorno di acquisto.
5. A tutela dei venditori, nel caso in cui la merce non venga ritirata dal compratore, il venditore potrà denunciare il fatto alla Direzione di mercato entro le ore 9.00 dello stesso giorno del presunto acquisto.
6. I reclami di cui sopra saranno definiti dalla Direzione di mercato, entro la giornata stessa.

### **Articolo 16 - Calendario delle festività ed orari**

1. Gli **orari** di apertura e chiusura del Mercato sono stabiliti dall'Ente Gestore, sentito il parere non vincolante della Consulta del Fiore e delle Organizzazioni di categoria presenti sul territorio.
2. Nella vigenza di gestione in capo al Comune di Terlizzi, gli orari di apertura e chiusura del Mercato sono stabiliti con Ordinanza Sindacale, concordata con la Consulta del Fiore e con le Organizzazioni di categoria presenti sul territorio.
3. Il Direttore del Mercato può in particolare circostanze, ritardare o anticipare l'inizio o il termine delle operazioni di vendita.
4. Gli orari di ingresso al mercato possono diversificarsi per le varie categorie di operatori, utenti ed addetti ai servizi; devono tuttavia consentire agli operatori di effettuare il rifornimento, la vendita e la consegna all'utente dei prodotti commercializzati nonché la contabilizzazione delle operazioni di vendita.
5. Le contrattazioni prima dell'apertura e dopo la chiusura sono proibite.
6. I giorni di attività del Mercato dei Fiori corrono dal **martedì** alla **domenica** di ogni settimana; il giorno di chiusura settimanale è stabilito nel **lunedì**.
7. Il calendario ordinario riferito all'anno solare delle attività mercatali prevede i giorni di chiusura del **1° gennaio** - capodanno, **15 agosto** – ferragosto, **26 dicembre** santo Stefano. Qualora i suddetti giorni antecedano o seguano il lunedì di chiusura ordinaria del mercato, è data facoltà di prevedere, con ordinanza sindacale, l'apertura nel giorno di lunedì.
8. Il giorno **31 ottobre** e **1° novembre** - ognissanti è prevista l'apertura.

### Articolo 17 - Tariffe e Canoni

1. Le **Tariffe** ed i **Canoni** dei Posteggi del Plateatico, dei Box, dei Locali dell'Area Servizi, delle Tessere degli operatori per ciascuna categoria, dei ticket di accesso carrabile nonché le tariffe di parcheggio interno all'area di mercato sono stabilite dall'Ente Gestore, sentita la Consulta del Fiore che può esprimere parere consultivo non vincolante sulle decisioni e le scelte strategiche relative alla vita del Mercato.
2. Nella vigenza di gestione in capo al Comune di Terlizzi, le Tariffe ed i Canoni del Mercato sono stabiliti dall'Ente Locale, sentita la Consulta del Fiore.
3. I corrispettivi delle Tariffe e Canoni relativi ai posteggi del Plateatico, dei Box e dei Locali dell'Area Servizi, dovranno essere versati per i box in rate quadrimestrali anticipate ossia inderogabilmente entro e non oltre il 31 gennaio, il 31 maggio ed il 30 settembre di ogni anno, mentre per il plateatico in rate semestrali anticipate ossia inderogabilmente entro e non oltre il 31 luglio ed entro il 31 gennaio.
4. I corrispettivi delle Tariffe relative alle Tessere, dovranno essere versati in un'unica soluzione, anticipata per l'anno solare in corso, entro il 31 gennaio di ogni anno.
5. La cauzione di cui all'art. 12, comma 1 dovrà essere versata in un'unica soluzione all'atto dell'assegnazione, concessione salvo quanto specificato nelle norme transitorie.
6. I Ticket di accesso carrabile e Parcheggio dovranno essere pagati contestualmente all'atto dell'uscita.
7. Le superfici assegnate a Posteggio nel Plateatico, a Box e a Locali Area Servizi sono assoggettate a tassazione ai fini del corretto smaltimento dei RSU.
8. La definizione dei valori delle Tariffe e dei Canoni nonché le variazioni su base annua devono tendere all'obiettivo del pareggio di bilancio nella gestione del Mercato, così come richiamato dal comma 4, art. 3.
9. Gli assegnatari e concessionari dei Posteggi e Box sono tenuti al pagamento dei relativi corrispettivi tariffari anche quando nei loro confronti sia stato adottato il provvedimento disciplinare e di sospensione dalle attività mercatali.

### Articolo 18 - Organi del Mercato

1. Allo scopo di attivare processi gestionali condivisi e compartecipati il Mercato dei Fiori è articolato nei seguenti organi :
  - ~ Organismo di Gestione;
  - ~ Consulta del Fiore;
  - ~ Ufficio Mercato Fiori.
2. L'**Organismo di Gestione**, definito all'art. 3, provvede alla gestione diretta, nella piena responsabilità del Mercato dei Fiori; le forme e le modalità di gestione sono deliberate con provvedimento autonomo dell'Ente Gestore.
3. La gestione del Mercato dei Fiori di Terlizzi è ispirata a principi di efficienza, trasparenza, correttezza, concorrenzialità e modernità.

4. Al Comune di Terlizzi, anche allorquando non sarà identificato come Ente Gestore, viene assicurata rappresentatività nell'Organismo di Gestione.
5. Allo scopo di meglio coordinare le attività mercatali nonché rendere concreti i processi partecipativi degli operatori nel Mercato dei Fiori, l'Ente Gestore ha costituito la **Consulta del Fiore**.
6. Alla Consulta del Fiore sono attribuite sia funzioni consultive non vincolanti sia funzioni propositive non vincolanti. Essa è presieduta dal legale rappresentante dell'Ente Gestore, o da un suo delegato, ed è composta con le rappresentanze designate nel Regolamento allegato alla Deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 18.02.2010, secondo le modalità di individuazione e di elezione ivi indicate, salvo le modifiche e le integrazioni che la Giunta riterrà di apportare.
7. Le modalità di organizzazione e di funzionamento della Consulta sono esplicitate nel Regolamento approvato dalla Giunta comunale.
8. L'**Ufficio Mercato Fiori**, costituisce l'unità operativa-amministrativa preposta a seguire le attività del Mercato dei Fiori.
9. L'Ufficio deve assicurare il funzionamento del Mercato, vigilare sull'andamento delle attività mercatali, definire i procedimenti amministrativi afferenti la gestione ed il funzionamento del Mercato, attivare processi promozionali nonché garantire la diffusione e la fruibilità dei Servizi del Mercato dei Fiori.
10. L'Ufficio è dotato di idonea dotazione organica costituita da personale dipendente dell'Ente Gestore secondo la natura giuridica di quest'ultimo. L'Ufficio è coordinato da un responsabile coadiuvato da un vice responsabile che lo sostituisce nei giorni e nei periodi di assenza.
11. I compiti della Direzione del Mercato sono :
  - a. assicurare l'organizzazione ed il regolare funzionamento del mercato e dei servizi connessi, in ottemperanza alle disposizioni di Legge, del presente Regolamento e delle disposizioni dell'Ente gestore;
  - b. coordinare le attività dell'Ufficio Mercato Fiori e il lavoro del personale costituente l'Ufficio;
  - c. accertare che le operazioni commerciali e tutte le altre attività all'interno del Mercato si svolgano nel rispetto delle norme legislative e regolamentari;
  - d. segnalare carenze strutturali ed organizzative al Gestore;
  - e. formulare proposte ed interventi a migliorativi;
  - f. emanare ordini di servizio entro i limiti delle proprie attribuzioni e, nei casi di particolare urgenza e se le circostanze lo richiedono, emanare tutti i provvedimenti ritenuti idonei ad assicurare il buon andamento delle attività di mercato;
  - g. mantenere costantemente aggiornato il Registro degli Operatori;
  - h. curare le attività amministrative afferenti gli operatori di mercato;
  - i. vigilare sull'osservanza del calendario, degli orari prestabiliti, sull'andamento del Mercato, sull'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento;
  - j. intervenire, se richiesto, per dirimere eventuali controversie tra operatori, utenti e prestatori di servizi del Mercato;
  - k. vietare la vendita, ordinare il ritiro ed imporre la rilavorazione della partita di prodotti il cui confezionamento ed i cui contenitori non sono conformi alle norme e agli standard vigenti;
  - l. adottare i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
  - m. esercitare le funzioni di controllo e vigilanza e determinare le sanzioni di propria competenza, fra quelle indicate al successivo art. 23.
12. Al responsabile della **Direzione del Mercato dei Fiori** viene corrisposto il trattamento economico stabilito dall'Ente Gestore.

#### **Articolo 19 - Monitoraggio sui flussi delle merci**

1. Le Produzioni e le Merci ammesse nel Mercato, di cui all'art. 5, sono soggette a monitoraggio da parte dell'Ufficio Mercato Fiori, al fine di controllarne il rispetto dell'origine di produzione e/o importazione, della qualità, della conformità agli standard commerciali e mercatali, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie dell'ente di gestione.
2. Il Direttore e/o il personale incaricato dell'Ufficio Mercato Fiori in qualunque momento ed insindacabilmente possono disporre il ritiro delle produzioni/merci e la sospensione della partita dalle contrattazioni.
3. Nei confronti degli operatori sottoposti alle restrizioni di cui al precedente comma sono fatte salve ed impregiudicate tutte le ulteriori azioni in fatto di provvedimenti sanzionatori e disciplinari di cui al successivo art. 23, ivi incluso il provvedimento interdittivo definitivo dal Mercato.

#### **Articolo 20 - Monitoraggio sulle transazioni**

1. L'Ente Gestore declina tutte le responsabilità sull'andamento delle transazioni di compravendita delle produzioni e delle merci presenti sul Mercato.

2. Le modalità di pagamento fra le parti sono liberamente stabilite e concordate direttamente fra gli stessi operatori e venditore - acquirente.
3. Allo scopo di assicurare la buona riuscita delle transazioni mercatali e la soddisfazione sia dei venditori sia degli acquirenti saranno promosse forme di collaborazione con le forze dell'ordine, al fine di monitorare la regolarità delle compravendite, ai sensi delle legislazione vigente in materia fiscale e commerciale.
4. Le segnalazioni circa presunte irregolarità fiscali, commerciale e nella corresponsione dei pagamenti dovranno essere tempestivamente comunicate all'Ufficio Mercato Fiori allo scopo di attivare le verifiche del caso e le azioni conseguenti anche con riferimento agli organi di Polizia preposti.
5. Restano salve ed impregiudicate tutte le ulteriori azioni in fatto di provvedimenti sanzionatori e disciplinari di cui al successivo art. 23, ivi incluso il provvedimento interdittivo definitivo dal Mercato.
6. In seno alla Consulta del Fiore, di cui al comma 5, art. 18, potrà essere promossa la costituzione di una carta dei Servizi (service charter) e della Soddisfazione (customer satisfaction) degli operatori del Mercato dei Fiori.

### **Articolo 21 - Controlli ed Ordine Pubblico**

1. Tutti gli operatori sono tenuti al rispetto del presente Regolamento, delle ordinanze e/o disposizioni dell'Ufficio Mercato Fiori e direttoriali, siano esse a carattere ordinario ovvero straordinario dettate dalle circostanze.
2. Al Direttore del Mercato ed ai dipendenti dell'Ufficio Mercato Fiori vengono conferite le funzioni di controllo e sanzionatorie ai sensi e per gli effetti applicativi del presente Regolamento.
3. Gli organi di Polizia, cui il presente Regolamento verrà notificato, esercitano le medesime funzioni di controllo e sanzionatorie ai sensi e per gli effetti applicativi del presente strumento regolamentare, autonomamente, e/o in affiancamento sia alla Direzione sia ai dipendenti dell'Ufficio.
4. Il mantenimento dell'Ordine Pubblico viene assicurato dagli organi di Polizia - Polizia Municipale, Comando dei Carabinieri e Comando Guardia di Finanza.

### **Articolo 22 - Divieti**

1. Divieto di ingresso a soggetti terzi non titolati e non autorizzati.
2. Per gli **operatori** è vietato :
  - entrare nel Mercato dei Fiori in assenza di autorizzazione;
  - entrare nel Mercato dei Fiori con autorizzazione non valida e/o scaduta;
  - operare nel Mercato prima di aver ottemperato a tutte formalità di legge, amministrative e nel versamento di canoni e tariffe;
  - comprare, direttamente o mediante interposta persona, prodotti sul plateatico per ivi rivenderli;
  - compiere operazioni di mercato, sia di vendita e sia di acquisto, a mezzo di persona non preventivamente autorizzata;
  - occupare gli spazi diversi da quelli attribuiti ovvero occupare spazi destinati alla viabilità di mercato;
  - depositare merce o oggetti al di fuori dei limiti degli spazi di vendita assegnati;
  - avviare attività mercatali fuori dagli orari stabiliti;
  - compiere operazioni di compravendita di produzioni e merci florovivaistiche ammesse all'interno del Mercato, nelle ore concomitanti all'attività di mercato, in un raggio di m 500 dalla struttura del Mercato dei Fiori;
  - ostacolare le operazioni commerciali e le attività ad esse connesse;
  - mettere in atto espedienti che possano generare fenomeni di concorrenza sleale;
  - venire a diverbio o usare parole o modi sconvenienti o recare molestie o intralcio agli altri operatori;
  - intervenire o interferire in qualsiasi modo in contrattazioni in corso fra altre persone;
  - affiggere o distribuire materiale propagandistico o pubblicitario che non sia stato preventivamente autorizzato;
  - introdurre animali;
  - detenere presso i posteggi di vendita o nei magazzini, sostanze nocive o potenzialmente pericolose per la salute ed incolumità pubblica;
  - per i titolari di box divieto di vendita di tipologie merceologiche diverse da quelle per la cui vendita è stato concesso l'utilizzo del box con riferimento alla natura commerciale dell'impresa dichiarata nell'istanza di assegnazione.
3. I **collaboratori / accompagnatori** devono:
  - effettuare operazioni di compravendita a cui non sono abilitati, pena l'espulsione dal mercato e, in caso di condotta reiterata, il definitivo diniego di accesso alla struttura mercatale;

- entrare all'interno del plateatico e dei box, pena l'espulsione dal mercato e, in caso di condotta reiterata, il definitivo diniego di accesso alla struttura mercatale;
4. Per il personale dell'**Ufficio Mercato Fiori** è vietato :
- compiere operazioni commerciali e creditizie di qualsiasi genere aventi per oggetto prodotti florovivaistici o connessi al commercio di produzioni, merci e servizi della filiera florovivaistica;
  - operare in attività del settore florovivaistico e ad esse attinenti;
  - per il Responsabile e suo vice svolgere altre attività lavorative;
  - per il Responsabile e suo vice effettuare consulenze tecniche e svolgere attività commerciali di qualsiasi genere connesse alla filiera florovivaistica;
  - per il Responsabile e suo vice, nonché per tutto il personale dell'Ufficio Mercato Fiori far parte di società aventi oggetto attività nella filiera florovivaistica.

### **Articolo 23 - Provvedimenti disciplinari e Sanzioni**

1. Sono comminati provvedimenti disciplinari e sanzionatori per:
- a. violazione ai divieti di cui al precedente art. 22;
  - b. morosità accertata di oltre 10 giorni nel pagamento della singola rata quadrimestrale anticipata per i titolari di box e semestrale per i titolari di posteggio all'interno del plateatico, salvo modifiche sul numero di rate, dei canoni/tariffe o tesseramento;
  - c. cessione totale o parziale del posteggio/box in favore di terzi;
  - d. perdita requisiti prescritti per l'esercizio di attività di produttore agricolo o di operatore commerciale;
  - e. gravi scorrettezze commerciali;
  - f. per i produttori, attività di vendita dei prodotti non rivenienti da fondi agricoli di propria conduzione in forma di impresa;
  - g. occupazione nelle attività di vendita, da parte degli operatori assegnatari di posteggio/box, di superficie diversa ed ulteriore rispetto a quella superficie assegnata;
  - h. accertata inattività completa di occupazione del posteggio/box per novanta (90) giorni consecutivi o per centoventi (120) giorni complessivi in un anno;
  - i. tutte le violazioni non esplicitamente richiamate nel presente articolo e comunque per le violazioni alle disposizioni dirigenziali e/o direttoriali.
2. Nei confronti degli operatori di mercato, venditori, acquirenti, dipendenti e collaboratori che contravvengono alle disposizioni di cui al presente Regolamento, per le violazioni di cui al precedente comma 1, violazione alle disposizioni/ordinanze, direttoriali e dei divieti di cui all'art. 22, sono previste le seguenti **sanzioni disciplinari/amministrative** così come di seguito graduate e specificate, secondo la gravità e recidività, emesse dal Dirigente del Settore in cui rientra il Mercato :
- a) diffida scritta semplice senza provvedimento di sospensione da ogni attività nel mercato;
  - b) diffida scritta con sospensione da ogni attività nel mercato per un periodo massimo di tre giorni;
  - c) sospensione, a carico sia dei venditori sia degli acquirenti, con provvedimento amministrativo motivato, da ogni attività nel mercato per la durata massima di tre mesi;
  - d) provvedimento definitivo di inibizione all'ingresso a carico degli operatori-acquirenti, con provvedimento amministrativo motivato;
  - e) provvedimento definitivo di inibizione all'ingresso e contestuale revoca definitiva dell'assegnazione del posteggio o box a carico degli operatori-venditori, con provvedimento amministrativo motivato.
3. Nei confronti degli operatori di mercato, venditori, acquirenti, dipendenti e collaboratori che contravvengono alle disposizioni di cui al presente Regolamento, per le violazioni di cui al precedente comma 1, per le violazioni alle disposizioni/ordinanze dirigenziali e direttoriali dei divieti di cui all'art. 22, sono previste le seguenti **sanzioni amministrative e pecuniarie** nella misura prevista dall'art. 7 bis, T.U.E.LL., D, L.vo n. 267/2000 e s.m.i., e dalla Legge 24/11/1981 n. 689, anche con forme di prelievo coatto a valere sulla cauzione versata.
4. A tutela della proprietà e dell'Ente Gestore i soggetti terzi responsabili di violazioni al presente Regolamento saranno perseguiti nei termini di legge sia in materia di diritto amministrativo sia in materia di diritto penale.
5. Nei periodi di sospensione, gli assegnatari di posteggio/box soggetti al provvedimento non possono compiere nessuna operazione commerciale.
6. Avverso i provvedimenti sanzionatori sono ammessi ricorsi con le modalità e i termini previsti dalla normativa di settore.
7. La notificazione dei provvedimenti sanzionatori è eseguita a mezzo degli operatori di Polizia Municipale ovvero a mezzo messo notificatore.

## **PARTE III - IL MERCATO PROMUOVE**

### **Articolo 24 - Servizi**

1. L'Ente Gestore, in stretta sinergia con gli operatori e con la Consulta del Fiore, incentiva l'insediamento e promuove lo sviluppo all'interno del Mercato dei Fiori di Terlizzi Servizi connessi alla filiera florovivaistica.
2. Gli operatori di servizi della filiera possono insediarsi per svolgere le attività in apposita area dedicata denominata Area Servizi, così come possono frequentare il Mercato previa specifica autorizzazione per operatori di servizi.
3. I servizi possono essere svolti direttamente dall'Ente Gestore per il tramite dell'Ufficio Mercato Fiori o eseguiti da soggetti terzi con regolari procedure di affidamento ad evidenza pubblica.
4. Il costo dei servizi, a titolo oneroso, svolti nel Mercato dei Fiori e per gli operatori del Mercato, sia offerti direttamente dall'Ente Gestore sia affidati a terzi o in concessione, non può essere superiore a quelli praticati per attività analoghe.
5. L'avvio e la concreta attuazione dei Servizi sarà opportunamente divulgata e meglio regolamentata in ottemperanza alle disposizioni definite dall'Ente Gestore ed attuate dall'Ufficio.
6. Alla data di approvazione del presente Regolamento i Servizi e le attività di cui alla Parte III sono da implementare.

## **Articolo 25 - Servizio statistico**

1. Il flusso delle produzioni delle merci è soggetto a costante monitoraggio, così come richiamato all'art. 19, con modalità meglio specificate e dettagliate dal Gestore e rese attuative dall'Ufficio Mercato Fiori, compatibilmente con le risorse finanziarie ed umane di cui dispone l'Ente Gestore.
2. Il servizio statistico raccoglie dati e statistiche sul flusso delle produzioni e delle merci, sulle transazioni nonché numerabilità sulle specie, varietà, qualità e provenienza dei prodotti florovivaistici anche in coerenza a format predisposti dall'ISTAT.
3. Le rilevazioni possono essere di tipo massivo, campionario o stocastico: esse possono essere svolte sulle produzioni/merci in ingresso al mercato, nonché possono basarsi sui dati presenti sul sito internet, ovvero sulle dichiarazioni di parte rese direttamente dagli operatori.
4. I risultati generali delle rilevazioni di proprietà del Mercato sono oggetto della massima divulgazione.
5. I dati e le notizie raccolte dal singolo operatore sono tutelati, da parte del Gestore, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della privacy.

## **Articolo 26 - Servizi di informazione commerciale e florovivaistica**

1. Il servizio di informazione commerciale si pone l'obiettivo di conoscere le dinamiche dei mercati locali, nazionali ed internazionali e, quindi, fornire uno strumento conoscitivo aggiornato ed efficace agli operatori di settore.
2. Il quadro conoscitivo di base potrebbe fornire spunti utili per le strategie aziendali allo scopo di implementare politiche di esportazione, importazione e del commercio interno.
3. Sono coerenti con queste attività forme di collaborazione con Università, Istituti di Ricerca, Enti ed Istituzioni, sia nazionali sia esteri.

## **Articolo 27 - Servizio rilevazione prezzi**

1. La rilevazione dei prezzi delle produzioni e delle merci oggetto di compravendita si pone l'obiettivo di monitorare lo stato di salute del settore a mezzo di accurate rielaborazioni econometriche, misurando la produttività e la redditività delle imprese del settore.
2. Tale rilevazione viene effettuata a mezzo di intervista agli operatori, avuto riguardo dei quantitativi della transazione e nel rispetto della riservatezza dei dati forniti dal singolo operatore.
3. Le rilevazioni sui prezzi costituiscono fonte informativa di base per gli operatori di settore utili a pianificare le attività aziendali nel breve-medio periodo.

## **Articolo 28 - Servizio di garanzia della qualità e garanzia ambientale**

1. Il Mercato dei Fiori di Terlizzi promuove forme di produzione e commercializzazione di prodotti di qualità garantita e certificata.
2. Sono altresì incentivate le produzioni garantite in fatto di qualità ambientale sia di prodotto che di processo.

## **Articolo 29 - Servizio bancario**

1. Il servizio bancario è affidato dall'Ente gestore ad uno o più istituti di credito.
2. Il servizio bancario effettua tutte le operazioni che possono essere richieste dagli operatori in relazione alle loro specifiche attività produttive e commerciali, ivi incluse le possibili forme di credito.
3. Il servizio bancario può anche provvedere:
  - I. alla riscossione delle somme delle transazioni eseguite;
  - II. alla costituzione di un "fondo di garanzia" sul buon esito delle operazioni con modalità di funzionamento meglio dettagliate in specifica convenzione.
4. Tale servizio si pone l'obiettivo di facilitare le singole operazioni di pagamento e di contabilizzazione, di rimuovere o contenere l'insorgere di possibili controversie e di garantire il buon fine della transazione.
5. L'Ente curerà la stipula di convenzioni con Istituti bancari per l'ampliamento degli orari di sportello in favore degli operatori del Mercato floricolo, nonché per l'eventuale apertura di uno sportello presso la struttura mercatale.

## **Articolo 30 - Servizio in conto vendita**

1. Il servizio in conto vendita si pone l'obiettivo di affidare la vendita di produzioni e merci all'Ufficio Mercato Fiori su preciso mandato dell'operatore venditore.
2. Al Mercato dei Fiori che svolge ruolo di operatore commerciale diretto andrà riconosciuta una percentuale sul valore della transazione secondo tariffe e parametri opportunamente regolamentati dal Gestore.

### **Articolo 31 - Servizi telematici e virtuali**

1. Sul sito web ufficiale del Mercato dei Fiori potrà essere attivata la **Vendita Telematica** per operatori appositamente autorizzati ed iscritti nell'elenco degli operatori telematici.
2. Gli operatori telematici saranno dotati di chiave di accesso personalizzata e segreta.
3. Gli utenti abilitati potranno conoscere, in tempo reale, la situazione relativa alla merce a disposizione, ai prezzi di vendita, alle offerte, ai venditori, al numero di steli, di confezione, di colori etc. etc.
4. Al Mercato dei Fiori che svolge ruolo di operatore commerciale telematico andrà riconosciuta una tariffa minima secondo valori e parametri opportunamente deliberati dal Gestore.
5. Le transazioni telematiche sono tutelate da parte del Gestore in ordine a ragioni di riservatezza.
6. Allo scopo di creare una vetrina permanente del florovivaismo viene costituita una **Finestra Espositiva** sul portale del Mercato dei Fiori delle produzioni e delle merci offerte dagli operatori del mercato che ne facciano esplicita richiesta.
7. La vetrina espositiva sarà oggetto di continui aggiornamenti dinamici, ferma restando la necessaria collaborazione dei singoli operatori nel fornire i dati relativi alla propria azienda e alla produzione, nel rispetto della disciplina vigente in materia di tutela della privacy.

### **Articolo 32 - Promozione del florovivaismo**

1. Il Mercato dei Fiori di Terlizzi promuove le attività, le progettualità, la crescita, la garanzia della qualità e la qualità ambientale, della filiera florovivaistica.
2. Le azioni di tutela ed incentivazione del prodotto fiore reciso, pianta in vaso e altre tipologie della filiera sono favorite e stimolate.
3. Le strategie miranti ad intercettare le opportunità offerte dalla legislazione di settore e dalle politiche di sviluppo rappresentano uno degli obiettivi che l'Ente Gestore deve perseguire congiuntamente con i produttori, commercianti, operatori tutti del settore, Consulta del Fiore e Organizzazioni di categoria.

### **Articolo 33 - Distretto Florovivaistico di Puglia**

1. Il Mercato dei Fiori di Terlizzi, nelle vesti di organismo costituente, promuove il Distretto Florovivaistico di Puglia, la cui sede è fissata all'interno del Centro per la Commercializzazione e l'Assistenza tecnica del Fiore.
2. Sono attivate le sinergie utili ad implementare le azioni distrettuali e di rete con i Mercati Floricoli di Puglia e con le imprese del settore al fine di valorizzare il sistema florovivaistico regionale.
3. Sono condivisi gli obiettivi distrettuali tesi a rafforzare la competitività, l'innovazione, l'internazionalizzazione, la creazione di nuova e migliore occupazione e la crescita, oltre che il consolidamento delle imprese che operano nel settore del florovivaismo, tramite la creazione di reti fra i mercati di Puglia e nazionali, gli imprenditori del settore e i diversi stakeholders della filiera del florovivaismo.
4. Viene riconosciuto all'organo distrettuale il ruolo di attore strategico nella programmazione e pianificazione delle linee di sviluppo del settore florovivaistico regionale.

### **Articolo 34 - Sito web - [www.mercatofioriterlizzi](http://www.mercatofioriterlizzi)**

1. Il Mercato dei Fiori di Terlizzi allestisce ed implementa un proprio autonomo sito web.
2. Il portale del Mercato dei Fiori di Terlizzi rappresenta una ulteriore opportunità per gli operatori e per il settore florovivaistico utile ad attingere a servizi diretti, a scrutare la finestra espositiva virtuale, a compiere attività mercatali nonché a conoscere il territorio e la materia del florovivaismo.
3. Il sito sarà gestito direttamente dal Mercato dei Fiori, Ente Gestore, o per il tramite di soggetti affidatari.
4. Il sito costituisce anche vetrina pubblicitaria.

### **Articolo 35 - Norme transitorie**

1. Tutte le disposizioni regolamentari e ordinanze sindacali e/o dirigenziali e/o direttoriali previgenti e incompatibili con il presente regolamento si intendono abrogate a far data dell'esecutività della deliberazione di approvazione del presente Regolamento.



# COMUNE DI TERLIZZI

PROVINCIA DI BARI

## VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 Registro Deliberazioni

Prot. n. 21269

Data 03 LUGLIO 2011

del 15 luglio 2011

### OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER IL MERCATO DEI FIORI.

SETTORE III INTERVENTI PRODUTTIVI	SETTORE SERVIZI ECONOMICI - FINANZIARI E DEL PERSONALE
Il Dirigente Settore II Servizi Tecnici, ai sensi dell'art. 49 -1° comma- D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole sulla proposta.  Il Dirigente Settore III Dott. Vincenzo Zanzarella	Il Dirigente Settore Servizi Econ. Finanziari e del Personale, ai sensi dell'art. dell'art. 49 -1° comma- D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole sulla proposta.  Il Dirigente Settore Servizi Economico Finanziari e del Personale Dott.ssa Francesca Panzini

L'anno 2011 (duemilaundici) il giorno 3 (tre) del mese di luglio, alle ore 09,12 presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione di sessione ordinaria per aggiornamento della precedente seduta del 29.06.11. Procedutosi all'appello nominale è risultato quanto segue:

COGNOME E NOME	Pres.	Ass.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.
1) di Tria Vincenzo	1		12) de Chirico Michele	12	
2) Sigrisi Aldo	2		13) Tempesta Francesco	13	
3) Grassi Michele	3		14) Bonaduce Vito	14	
4) Giuga Alfio	4		15) Gemmato Nicola	15	
5) De Vanna Leonardo	5		16) Caldarola Michele	16	
6) Adamo Pasquale	6		17) Vitagliano Pasquale	17	
7) Tricarico Domenico	7		18) Tesoro Francesco	18	
8) Malerba Tommaso	8		19) Amendolagine Francesco	19	
9) Ceci Paolo	9		20) De Chirico Michelangelo	20	
10) Malerba Gaetano	10		21) De Manna Giuseppe	21	
11) Dantes Michele	11				

Assiste il Segretario Generale Dr. Vincenzo Zanzarella. Preso atto che il numero dei presenti è legale per la validità dell'adunanza, il Presidente del Consiglio, Sigrisi Aldo, dichiara aperta la seduta. Sono intervenuti in corso di seduta gli Assessori: Berardi, De Leo, De Sario, Mangiatori, Mastropasqua e Paparella.

Relazione l'Assessore Maria Mangiatordi, che presenta il punto all'O.d.G.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**CONSIDERATO** che nel Comune di Terlizzi ha luogo, da tempo immemorabile, un mercato all'ingrosso di prodotti florovivaistici, tuttora allocato presso la struttura di via I. Balbo, Prov. Terlizzi – Mariotto;

**CONSIDERATO** che la suddetta struttura mercatale è entrata in funzione il 12 ottobre 2010 ed ha soppiantato la precedente struttura mercatale di via Carelli, perché divenuta impropria rispetto alle esigenze degli operatori ed alle prescrizioni di legge sulla sicurezza;

**DATO ATTO** che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 29 del 16 luglio 2007, ha approvato un Regolamento per il mercato dei fiori, rispecchiante lo stato dei luoghi e le potenzialità funzionali della struttura di via Carelli;

**CONSIDERATO** che la nuova struttura di via I. Balbo, al contrario, presenta stato dei luoghi e potenzialità funzionali diverse e maggiori rispetto alla vecchia struttura;

**RITENUTO**, pertanto, approvare un nuovo Regolamento per il Mercato dei Fiori, nel testo predisposto dall'Assessorato alle Attività produttive che si allega alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** l'articolo 7 del D. Lgs. 267/2000, che riconosce agli Enti Locali la potestà regolamentare nelle materie di propria competenza;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

**ACQUISITO** il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore III, mentre non è acquisito il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non ha incidenza sul bilancio comunale;

**CON** la votazione favorevole espressa, in forma palese per alzata di mano, da n. 18 Consiglieri presenti e votanti, essendosi verificato in corso di seduta il seguente movimento: usciti Amendolagine, Malerba Tommaso e Dantes;

## DELIBERA

1. DI approvare il Regolamento del Mercato dei Fiori nel testo che si allega al presente provvedimento deliberativo per farne parte integrante e sostanziale;
2. DI dare atto che, come specificato nell'ultimo articolo del Regolamento, a far data dall'esecutività del presente provvedimento deliberativo, si intendono abrogate le disposizioni regolamentari e le ordinanze sindacali e/o dirigenziali e/o direttoriali previgenti e incompatibili con il nuovo Regolamento, con particolare riferimento al Regolamento approvato con Deliberazione di C.C. n. 29/2007;
3. **CON** la successiva votazione favorevole espressa, in forma palese per alzata di mano, da n. 18 Consiglieri presenti e votanti, essendosi verificato in corso di seduta il seguente movimento: usciti Amendolagine, Malerba Tommaso e Dantes, di dichiarare il presente provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.





**COMUNE DI TERLIZZI**  
PROVINCIA DI BARI

**MERCATO DEI FIORI**

**REGOLAMENTO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 03 luglio 2011

# INDICE

## PARTE I - IL MERCATO

- Articolo 1 - Premessa**
- Articolo 2 - Definizione**
- Articolo 3 - Gestione**
- Articolo 4 - Sede e Proprietà**
- Articolo 5 - Produzioni, Merci e Servizi ammessi**
- Articolo 6 - Area di Mercato**
- Articolo 7 - Assegnazioni autorizzative dei posteggi nel Plateatico**
- Articolo 8 - Concessione dei posteggi nei Box**
- Articolo 9 - Concessione dei locali nell'Area Servizi**

## PARTE II - ATTIVITÀ MERCATALI

- Articolo 10 - Sistemi di compravendita**
- Articolo 11 - Operatori ammessi durante le attività mercatali**
- Articolo 12 - Adempimenti a carico degli operatori venditori/acquirenti/dipendenti-collaboratori**
- Articolo 13 - Responsabilità**
- Articolo 14 - Facchinaggio**
- Articolo 15 - Contestazioni**
- Articolo 16 - Calendario delle festività ed orari**
- Articolo 17 - Tariffe e Canoni**
- Articolo 18 - Organi del Mercato**
- Articolo 19 - Monitoraggio sui flussi delle merci**
- Articolo 20 - Monitoraggio sulle transazioni**
- Articolo 21 - Controlli ed Ordine Pubblico**
- Articolo 22 - Divieti**
- Articolo 23 - Provvedimenti disciplinari e Sanzioni**

## PARTE III - IL MERCATO PROMUOVE

- Articolo 24 - Servizi**
- Articolo 25 - Servizio statistico**
- Articolo 26 - Servizi di informazione commerciale e floriovivaistica**
- Articolo 27 - Servizio rilevazione prezzi**
- Articolo 28 - Servizio di garanzia della qualità e garanzia ambientale**
- Articolo 29 - Servizio bancario**
- Articolo 30 - Servizio in conto vendita**
- Articolo 31 - Servizi telematici e virtuali**

**Articolo 32 - Promozione del florovivaismo**

**Articolo 33 - Distretto Florovivaistico di Puglia**

**Articolo 34 - Sito web - [www.mercatofioriterlizzi.it](http://www.mercatofioriterlizzi.it)**

**Articolo 35 - Norme transitorie**

# PARTE I - IL MERCATO

## Articolo 1 - Premessa

1. Il presente **Regolamento** detta le norme che disciplinano il Mercato all'ingrosso dei Fiori della città di Terlizzi, istituito e gestito dal Comune di Terlizzi.

## Articolo 2 - Definizione

1. Il Mercato dei Fiori di Terlizzi è un Mercato all'ingrosso luogo di incontro, sia fisico e sia virtuale, fra offerta e domanda delle produzioni, delle merci e dei servizi - del fiore e del florovivaismo - rivenienti dalla filiera florovivaistica o ad essa connessi.
2. Connotati caratterizzanti del Mercato dei Fiori sono la libera concorrenza, la trasparenza, l'elevata concentrazione delle produzioni e delle merci, la facilità di scambio e di accesso alle informazioni, l'incontro di un gran numero di operatori.

## Articolo 3 - Gestione

1. Il Comune di Terlizzi attua prioritariamente la gestione diretta del Mercato dei Fiori.
2. Il Comune può dar luogo a forme di gestione miste, pubblico-privata, con partecipazione sia dell'Ente Locale sia degli operatori di settore, o macro-organizzazioni di operatori, secondo modalità previste e dettate dalle vigenti disposizioni di legge.
3. All'atto della definizione concreta e dell'avviamento di nuove forme di gestione, il presente Regolamento assume valore di norma regolamentare a carattere transitorio.
4. Qualsiasi forma di gestione, sia attuale sia essa futura, deve tendere a realizzare utili o pareggio di bilancio.

## Articolo 4 - Sede e Proprietà

1. La **Sede** del Mercato è stabilita nel Comune di Terlizzi presso la struttura di via Italo Balbo sulla s.p. Terlizzi-Mariotto.
2. Il Mercato dei Fiori, sede del Mercato dei Fiori di Terlizzi, è considerato composto dall'Area di Mercato, dai parcheggi annessi interni riservati nonché dai parcheggi esterni. L'aggregato così composto definisce la cosiddetta struttura mercatale essa è di proprietà del Comune di Terlizzi e costituisce bene del patrimonio comunale.

## Articolo 5 - Produzioni, Merci e Servizi ammessi

1. Le produzioni, le merci nonché i servizi ammessi sono classificati secondo le vigenti norme comunitarie.
2. In ottemperanza alle disposizioni comunitarie possono essere immessi sul mercato produzioni, merci e servizi della filiera florovivaistica.
3. Tutte le produzioni/merci florovivaistiche ammesse devono essere ben identificate con indicazione esatta e ben visibile dell'impresa produttrice o venditrice.
4. Le produzioni o le merci possono essere di origine italiana ovvero di origine dell'Unione Europea ovvero provenienti da Paesi esteri - extra-comunitari - purché importate nel rispetto delle disposizioni stabilite dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali con l'obbligo dell'esatta e ben visibile indicazione del paese di origine del prodotto, senza ulteriori aggiunte di località che possano ingenerare confusioni sulla zona originaria di produzione.
5. L'aggregato delle produzioni e delle merci oggetto di contrattazione sono fiori, fronde, foglie, frutti ornamentali, freschi o secchi o lavorati, fiori recisi, piantine, semi, embrioni vegetali, nonché piante ornamentali da interno e da esterno, prodotti del vivaismo produttivo ed ornamentale e altri prodotti vegetali ornamentali.
6. Sono ammessi prodotti, materiali, attrezzi e accessori per floricoltori, vivaisti, fiorai e fioristi.
7. Costituiscono oggetto di attività mercatali anche le attività di contrattazione e compravendita di servizi annessi e connessi alla filiera florovivaistica e della produzione del fiore e del florovivaismo.

## Articolo 6 - Area di Mercato

1. L'Area di Mercato comprende il Plateatico, i Box, l'Area Aste e l'Area Servizi.
2. Il Plateatico è rappresentato dalla zona libera centrale della struttura mercatale. Trattasi di superficie interamente coperta, dove sono allocati i singoli posteggi di vendita ed i relativi corridoi; i posteggi sono tutti di identica superficie, ossia m 2x2, pari a mq

4,0 e sono individuati univocamente con indicazione alfanumerica progressiva; il numero complessivo dei posteggi è pari a n. 344; la superficie a posteggi complessiva del plateatico assegnabile agli operatori è di **mq 1.376**.

3. Alla categoria dei venditori produttori floricoli e florovivaistici - come meglio definiti dal successivo art. 11, comma 4, punti 1 e 2 - **Stagionali** vengono riservati un numero di posteggi pari a **n. 4**.

4. I **Box** sono rappresentati da locali a forma rettangolare disposti lungo i quattro lati della struttura mercatale individuati da un numero progressivo; sono complessivamente in numero di n. 31, dei quali solo n. **29,5** sono destinati per attività mercatali; i box destinati per attività mercatali sono suddivisi in n. 27 della superficie di mq 100 circa, n. 2 della superficie di mq 93 nonché mezzo box della superficie di mq 46 circa; i box **non destinati ad attività mercatali** sono distribuiti in mezzo box (0,5) di servizio destinato a locale primo pronto soccorso nonché n. 1 box destinato per insediamento punto ristoro; la superficie complessiva dei box assegnabile è di **mq 2.932**.

5. L'aggregato della somma della superficie del Plateatico e della superficie dei Box individua quella parte dell'Area di Mercato totale destinata per le attività mercatali con modalità di compravendita diretta fra operatori - all'araba ovvero face to face - il cui valore totale corrisponde a **mq 4.308**; tale valore è da assumere come valore della cosiddetta Superficie Assegnabile.

6. Alla categoria dei venditori commercianti all'ingrosso, o aggregazioni di commercianti, commissionari, mandatari ed astatori, della filiera florovivaistica - come meglio definiti dal successivo art. 11, comma 4, punto 3 - viene riservata la superficie da allocarsi esclusivamente nei Box.

7. L'Area Aste è rappresentata da una sala autonoma adiacente al Plateatico ed ai Box e rappresenta il locale deputato prevalentemente per la vendita per conto asta; trattasi di una sala adeguatamente attrezzata con gradinata e area di transito produzioni e merci e zona astatore, essa è collocata nello spigolo nord-ovest, ed occupa una superficie **complessiva di mq 2.000 circa**.

8. L'Area Servizi si sviluppa lungo i lati nord, est ed ovest, è ubicata nei livelli elevati della struttura e dispone di locali diversamente distribuiti e di dimensioni diverse adattabili a seconda delle esigenze degli operatori che si intendono insediare; trattasi di locali destinati ad ospitare soggetti pubblici, Enti, Amministrazioni, Istituzioni, organismi distrettuali, consortili ed organismi cooperativi con personalità giuridica, singoli operatori che offrono/comprano servizi in favore della filiera florovivaistica.

#### **Articolo 7 - Assegnazioni autorizzatorie dei posteggi nel Plateatico**

1. I posteggi di vendita del **Plateatico** ciascuno delle dimensioni di m 2x2, ovvero mq 4,0 individuati con indicazione alfanumerica progressiva, complessivi a n. 344, per una superficie complessiva di **mq 1.376**, sono assegnati, a carattere duraturo (**n. 340**) o stagionale (**n. 4**), dal Gestore, esclusivamente ed unicamente ai produttori floricoli e florovivaistici o aggregazioni degli stessi - come meglio definiti dal successivo art. 11, comma 4, punti 1 e 2 - agli operatori che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti di legge.

2. I soggetti titolari di assegnazione a carattere duraturo ovvero di assegnazione a carattere stagionale nel **Plateatico**, dovranno soddisfare i requisiti di ordine generale di cui alle lettere a), b), c), d), g), i), m), comma 1, dell'art. 38, del D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i., i requisiti di idoneità professionale di cui al comma 1, dell'art. 39, del D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i. nonché i requisiti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - D. L.vo n. 81/2008.

3. L'atto autorizzatorio di assegnazione dei 340 posteggi con assegnazione a carattere duraturo del **Plateatico**, ha una durata di anni tre (3) a far data del rilascio; può essere rinnovato dietro esplicita richiesta del venditore da inoltrarsi almeno 60 giorni antecedenti la sua naturale scadenza, salvi i casi di revoca per inadempimenti contrattuali e inosservanze del presente regolamento e delle disposizioni normative vigenti in materia; in caso di mancata richiesta o mancato rispetto della tempistica di preavviso di richiesta di rinnovo, il/i posteggio/i torna/no nella piena disponibilità dell'Ente Gestore.

4. L'atto autorizzatorio di assegnazione dei 4 posteggi con assegnazione a carattere stagionale, del **Plateatico**, ha una durata di mesi uno (1) a far data del rilascio; non può essere rinnovato in modo continuativo in mesi successivi e continuativi.

5. I posteggi liberi nel **Plateatico**, avuto riguardo delle condizioni di sicurezza della struttura, di mercato, dei limiti quantitativi fra assegnazioni a carattere duraturo ed assegnazioni a carattere stagionale e delle attribuzioni qualitative, di cui al precedente comma 1, sono assegnati, a cura dell'Ente Gestore, con analisi multifattoriale che tenga conto dei seguenti parametri ed elementi di priorità a valore decrescente :

- I. data di presentazione istanza;
- II. produttori con aziende agricole ricadenti nel Distretto Florovivaistico di Puglia;
- III. richieste di assegnazione in subentro dai genitori ai figli;
- IV. richieste di assegnazione in subentro per continuità aziendale a seguito di trasferimento nella titolarità tramite operazioni di compravendita, affitto e donazione;
- V. fusione o acquisizione societaria;
- VI. giovani agricoltori in primo insediamento;
- VII. aziende con metodi di produzione ecologica certificata;

- VIII. assegnazioni ex novo;
  - IX. richiesta di ampliamento della superficie assegnata adiacente a quella già attribuita;
  - X. richiesta di ampliamento della superficie assegnata.
6. Per motivate esigenze funzionali ed organizzative, attinenti interessi generali e mercatali, la Direzione del Mercato in qualsiasi momento può disporre il trasferimento di un assegnatario in un posteggio diverso da quello attribuito.
7. Le assegnazioni dei posteggi sono soggettive in favore del soggetto individuato quale assegnatario.
8. Gli assegnatari eleggono il loro domicilio ad ogni effetto, presso i rispettivi posteggi di vendita.
9. La modulistica di richiesta assegnazione posteggio sarà resa disponibile sul sito web del Mercato dei Fiori.

### **Articolo 8 - Concessione dei posteggi nei Box**

1. I 29,5 **Box** destinati per attività mercatali, suddivisi in n. 27 della superficie di mq 100 circa, n. 2 della superficie di mq 93 nonché mezzo box della superficie di mq 46 circa, per una superficie complessiva assegnabile pari a **mq 2.932**, sono assegnati con atto di concessione dal Gestore ai soggetti della categoria dei venditori - come meglio definiti dal successivo art. 11, comma 5 – e agli operatori che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti di legge.
2. I soggetti titolari di concessione del **Box**, dovranno soddisfare i requisiti di ordine generale di cui alle lettere a), b), c), d), g), i), m), comma 1, dell'art. 38, del dec. Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i., i requisiti di idoneità professionale di cui al comma 1, dell'art. 39, del dec. Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i. nonché i requisiti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - dec. Leg.vo n. 81/2008.
3. Il contratto di concessione del **Box** ha una durata di anni tre (3) a far data del rilascio; può essere rinnovato dietro esplicita richiesta del venditore da inoltrarsi almeno 60 giorni antecedenti la sua naturale scadenza; in caso di mancata richiesta o mancato rispetto della tempistica di preavviso di richiesta di rinnovo, il Box torna nella piena disponibilità dell'Ente Gestore.
4. I Box liberi, avuto riguardo delle condizioni di sicurezza della struttura e di mercato, nonché nel rispetto dei limiti fissati dal precedente comma 7, art. 6, sono assegnati, a cura dell'Ente Gestore, con analisi multifattoriale che tenga conto dei seguenti parametri ed elementi di priorità a valore decrescente :
- I. data di presentazione istanza;
  - II. imprese ricadenti nel Distretto Florovivaistico di Puglia;
  - III. richieste di assegnazione in subentro dai genitori ai figli;
  - IV. richiesta di ampliamento all'interno dello stesso Box;
  - V. richieste di assegnazione in subentro per continuità aziendale a seguito di trasferimento nella titolarità tramite operazioni di compravendita, affitto e donazione;
  - VI. fusione o acquisizione societaria;
  - VII. imprese condotte da titolari con età inferiore ad anni 40;
  - VIII. aziende con metodi di produzione/commercializzazione ecologica certificata;
  - IX. assegnazioni ex novo;
6. Per motivate esigenze funzionali ed organizzative, attinenti interessi generali e mercatali, la Direzione del Mercato in qualsiasi momento può disporre il trasferimento di un concessionario in un Box diverso da quello attribuito.
7. Le concessioni dei Box sono soggettive in favore del soggetto individuato quale assegnatario.
8. I concessionari eleggono il loro domicilio ad ogni effetto, presso i rispettivi posteggi di vendita.
9. La modulistica di richiesta assegnazione in concessione box sarà resa disponibile sul sito web del Mercato dei Fiori.
10. I concessionari dei Box sono autorizzati a compiere le operazioni di carico/scarico produzioni e merci nel corso della giornata; qualsivoglia operazione di carico/scarico è vietata nella fascia oraria di due ore prima dell'apertura nonché di due ore dopo l'orario di chiusura delle attività mercatali.

### **Articolo 9 - Concessione dei locali nell'Area Servizi**

1. I locali dell'Area Servizi si collocano lungo i lati nord, est ed ovest, di dimensioni diverse, sono assegnati in concessione, dal Gestore, a soggetti pubblici, Enti, Amministrazioni, Istituzioni, organismi distrettuali, consortili ed organismi cooperativi con personalità giuridica, singoli operatori che offrono/comprano servizi in favore della filiera florovivaistica con specifico atto deliberativo.
2. Le modalità di affidamento in concessione di n. 1 box destinato per insediamento **Punto Ristoro**, richiamato nel precedente comma 5, art. 6, sono definite dal Gestore con idoneo atto deliberativo.

3. I concessionari dovranno essere soddisfare i requisiti di ordine generale di cui alle lettere a), b), c), d), g), i), m), comma 1, dell'art. 38, del dec. Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i., i requisiti di idoneità professionale di cui al comma 1, dell'art. 39, del D. Lvo. 163/2006 e s.m.i. nonché i requisiti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – D. L.vo n. 81/2008.
4. Il contratto di concessione del/i **Locale/i** ha una durata minima di anni uno (1) a far data del rilascio; può essere rinnovato dietro esplicita richiesta del concessionario da inoltrarsi almeno 60 giorni antecedenti la sua naturale scadenza; in caso di mancata richiesta o mancato rispetto della tempistica di preavviso di richiesta di rinnovo, il/i Locale/i torna/no nella piena disponibilità dell'Ente Gestore.
5. I **Locali dell'Area Servizi** sono assegnati, a cura dell'Ente Gestore, con analisi multifattoriale che tenga conto dei seguenti parametri ed elementi di priorità a valore decrescente :
  - I. data di presentazione istanza;
  - II. Enti e/o Amministrazioni e/o Istituzioni pubbliche;
  - III. organismi distrettuali, consortili e cooperativi con personalità giuridica;
  - IV. operatori della filiera.
6. Per motivate esigenze funzionali ed organizzative, il Gestore, in qualsiasi momento può disporre il trasferimento di un concessionario in un locale diverso da quello attribuito.
7. Le concessioni dei locali sono soggettive in favore del soggetto individuato quale concessionario.
8. La modulistica di richiesta concessione dei locali dell'Area Servizi sarà resa disponibile sul sito web del Mercato dei Fiori.

## PARTE II - ATTIVITÀ MERCATALI

### Articolo 10 - Sistemi di compravendita

1. Le forme di compravendita consentite sono :
  - ~ compravendita diretta fra operatori - alla araba ovvero face to face;
  - ~ compravendita a mezzo asta a tempo.
2. La compravendita diretta, si svolge all'interno dell'Area di Mercato costituita dall'aggregato della superficie del Plateatico con la superficie dei Box, avviene con una contrattazione libera fra le parti - acquirente e venditore; i venditori assegnatari di posteggio attendono l'arrivo degli acquirenti-compratori e qualora questi manifestano interesse per la produzione/merce esposta avviano dapprima una consultazione, quindi la trattativa ed infine la transazione con definizione dell'operazione di compravendita.
3. In questa fase storica, la compravendita diretta costituisce la forma esclusiva di contrattazione all'interno del Mercato di Terlizzi, fermo restando sperimentazioni finalizzate a rendere più appetibile il mercato e, quindi, a potenziare il pacchetto clienti per una migliore valorizzazione dei prodotti della filiera florovivaistica.
4. La compravendita a mezzo asta a tempo è destinata a svolgersi esclusivamente all'interno dell'Area Aste, è opportuno che l'astazione sia coordinata in capo alla responsabilità di un soggetto gestore delle vendite all'asta il quale stabilirà tipologia delle produzioni e delle merci ammesse, i lotti di vendita, ed i prezzi di apertura e minimi delle aste.
5. La compravendita a mezzo asta a tempo potrà essere svolta direttamente dall'attuale Gestore o essere autorizzata con modalità e forme da disciplinare in capo ad altri soggetti giuridicamente riconosciuti ove potrà prevedersi anche la partecipazione dell'Ente Locale; il soggetto responsabile della gestione della vendita a mezzo asta comunque dovrà accogliere nella propria compagine costitutiva operatori del settore florovivaistico ovvero macro-organizzazioni di operatori, secondo modalità previste e dettate dalle vigenti disposizioni di legge.
6. La compravendita a mezzo asta a tempo, dopo una prima fase di avvio, anche in forma sperimentale, dovrà essere disciplinata da specifico strumento regolamentare comunque approvato dal soggetto gestore del Mercato dei Fiori.

### Articolo 11 - Operatori ammessi durante le attività mercatali

1. L'ingresso e la partecipazione alle operazioni di mercato è strettamente riservata agli operatori di cui al presente articolo, salvo attuazione di forme sperimentali di compravendita da disciplinarsi in modo specifico.
2. Tutti gli operatori di Mercato devono essere preventivamente autorizzati ossia dotarsi di apposita tessera; la tessera costituisce documento autorizzatorio e identificativo e si consegue con l'atto di iscrizione nell'apposito Registro degli Operatori a seguito di regolarizzazione amministrativa e versamento oneri secondo modalità ed importi fissati dall'Ente Gestore.
3. Gli operatori ammessi nel mercato, devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per le attività imprenditoriali praticate ed in materia di sicurezza sul lavoro. Qualora effettuino vendite al dettaglio, con le modalità che saranno stabilite dall'Ente Gestore, dovranno essere in possesso delle autorizzazioni di vicinato, secondo le prescrizioni di legge al riguardo.
4. L'aggregato degli operatori ammessi sono i venditori, gli acquirenti, gli operatori di servizi della filiera florovivaistica, collaboratori/dipendenti delle predette categorie, visitatori autorizzati occasionali e consumatori.
5. L'aggregato dei **venditori** comprende esclusivamente gli assegnatari di posteggi nel plateatico e nei box :
  - produttori floricoli e florovivaistici, singoli o associati, anche se occasionali, in persona fisica / giuridica;
  - aggregazioni in Organizzazione di Produttori, Associazioni di Produttori, Consorzi o Cooperative di Produttori;
  - commercianti all'ingrosso, o aggregazioni di commercianti, commissionari, mandatari ed astatori, della filiera florovivaistica.
6. L'aggregato degli **acquirenti** comprende :
  - commercianti all'ingrosso e al dettaglio;
  - commercianti esportatori / importatori;
  - commissionari ed i mandatari;
  - imprese dedite alla lavorazione trasformazione dei prodotti del florovivaismo;
  - gruppi d'acquisto e altre forme associative fra dettaglianti;
  - cooperative di consumo e le comunità.
7. Operatori in imprese di **Servizi nella filiera florovivaistica** sia essi insediati nell'Area Servizi sia essi non insediati in detta Area.
8. **Dipendenti e/o Collaboratori e/o Accompagnatori** dell'aggregato dei venditori, degli acquirenti e degli operatori della filiera florovivaistica in numero massimo disciplinato per ciascuna tipologia, di operatori, dall'Ente Gestore avuto riguardo del rispetto del flusso di persone durante le attività mercatali; l'Ente Gestore stabilirà criteri e metodi in ordine ai requisiti minimi soggettivi dei Dipendenti e/o Collaboratori e/o Accompagnatori ammessi a collaborare nelle operazioni mercatali.
9. I **Visitatori Occasionalmente autorizzati con pass giornalieri** motivati da ragioni di studio e/o turistico, nonché rappresentanti di altre strutture mercatali ovvero del settore florovivaistico anche di altre realtà nazionali e internazionali, nelle vesti di potenziali futuri operatori, nelle vesti di rappresentanti e organizzazioni professionali, possono essere autorizzati compatibilmente con le attività di mercato, dall'Ente Gestore, previa prenotazione da richiedersi con adeguato preavviso.
10. I **consumatori** potranno essere autorizzati, in giornate calendarizzate o in modo sistematico e continuativo, secondo modalità e tariffazione che saranno definite dall'Ente Gestore con successivi provvedimenti, in fascia oraria differente da quella di vendita all'ingrosso nella fascia oraria terminale della giornata mercatale.

## **Articolo 12 - Adempimenti a carico degli operatori venditori/acquirenti/dipendenti-collaboratori**

1. I **venditori** interessati ad operare nel Mercato durante le operazioni mercatali devono :
  - presentare istanza autorizzativa indirizzata all'Ente Gestore corredata della documentazione che soddisfa i requisiti di cui all'artt. 7 - 8, comma 2;
  - acquisire l'iscrizione nel Registro degli Operatori-Venditori ed essere dotati di apposita tessera identificativa;
  - iscriversi nel Registro degli Operatori-Venditori - sezione Dipendenti/Collaboratori i propri Dipendenti e/o Collaboratori e dotarli di apposita tessera identificativa;
  - versare a titolo di **cauzione** il valore corrispondente ad una rata quadrimestrale di tariffa e/o canone per i concessionari dei box ovvero ad una rata semestrale per gli assegnatari di posteggio nel plateatico;
  - essere in regola con il versamento delle Tariffe e Canoni di Mercato;
  - possedere polizza assicurativa a copertura di danni causati a cose e persone con massimali minimi definiti dal Gestore;
  - impegnarsi a rispettare il Regolamento di Mercato per se e per i propri Dipendenti e/o Collaboratori;
  - assumere piena responsabilità in solido dell'operato dei propri dipendenti e/o collaboratori;
  - conformarsi a metodi di produzione e commercializzazione coerenti con gli standard di qualità della legislazione vigente e richiesti come condizioni di accesso al Mercato;
  - rispettare la legislazione vigente in materia produttiva, commerciale, di lavoro, previdenziale, fiscale ed in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

2. La modulistica per il tesseramento dei venditori/dipendenti/collaboratori sarà resa disponibile sul sito web del Mercato dei Fiori.
3. **Gli acquirenti** interessati ad operare nel Mercato durante le operazioni mercatali devono :
  - presentare istanza autorizzativa indirizzata all'Ente Gestore corredata della documentazione che soddisfa i requisiti oggettivi e soggettivi della categoria di appartenenza;
  - acquisire l'iscrizione nel Registro degli Operatori-Acquirenti ed essere dotati di apposita tessera identificativa;
  - iscriversi nel Registro degli Operatori-Acquirenti - sezione Dipendenti/Collaboratori i propri Dipendenti e/o Collaboratori e dotarli di apposita tessera identificativa;
  - essere in regola con il versamento delle Tariffe e Canoni di Mercato;
  - impegnarsi a rispettare il Regolamento di Mercato per sé e per i propri Dipendenti e/o Collaboratori e/o Accompagnatori;
  - assumere piena responsabilità in solido dell'operato dei propri dipendenti e/o collaboratori e/o accompagnatori;
  - accettare gli standard di qualità e commercializzazione del Mercato;
  - rispettare la legislazione vigente in materia produttiva, commerciale, di lavoro, previdenziale, fiscale ed in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.
4. **Gli accompagnatori** dei commercianti acquirenti dovranno essere identificati previa compilazione di apposita modulistica, allegando un documento di riconoscimento in corso di validità.
5. La modulistica per il tesseramento degli acquirenti/dipendenti/collaboratori e per le altre categorie ammesse all'ingresso sarà resa disponibile sul sito web del Mercato dei Fiori.

### **Articolo 13 - Responsabilità**

1. L'ente Gestore non assume responsabilità per danni a cose o persone e ammanchi di qualsiasi natura o deperimenti di produzioni e/o merci subiti, a qualunque titolo, degli operatori o frequentatori del mercato.
2. Gli operatori concessionari di posteggi/box/locali devono essere assicurati per danni arrecati a terzi nell'ambito dell'area di vendita assegnata, con indicazione dei relativi massimali minimi della polizza assicurativa così come disposta dal Gestore.
3. Gli operatori, gli utenti e gli altri frequentatori del mercato sono responsabili dei danni causati a terzi, al mercato stesso e alle sue strutture, da essi e dai loro dipendenti e/o collaboratori e pertanto sono tenuti a rimborsarli.

### **Articolo 14 - Facchinaggio**

1. Le operazioni di facchinaggio e trasporto all'interno del mercato, qualora il servizio non sia svolto direttamente o dato in concessione dal Gestore, possono essere eseguite da facchini autonomi regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.
2. Gli addetti alle operazioni di facchinaggio, siano essi persona fisica ovvero dotati di personalità giuridica, dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ente Gestore secondo forme, modalità e tariffe opportunamente predefinite.

### **Articolo 15 - Contestazioni**

1. Per la merce acquistata, venduta o ritirata non può essere sollevata alcuna contestazione, di nessun genere e grado, nei confronti dell'Ente Gestore.
2. L'Ente Gestore - compatibilmente con le risorse finanziarie e umane - potrà provvedere, direttamente o per il suo tramite con organismi tecnici qualificati, all'istituzione di un Servizio controllo merce agli standard di qualità e commerciali dettati dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria.
3. Il compratore o un suo delegato all'atto della presa in consegna della merce deve effettuare il controllo del peso, del numero, delle diciture e della classificazione dei fiori contrattati, come previsto dalle norme di legge e la coerenza agli standard stabilite dall'Ente Gestore per il Mercato.
4. A tutela degli acquirenti in caso di non rispondenza della merce ai requisiti di legge e/ regolamentari o a quelli di qualità, l'acquirente potrà chiedere l'intervento dei funzionari delegati dall'Ente Gestore e denunciare la presunta truffa alla Direzione di mercato entro le ore 9.00 dello stesso giorno di acquisto.
5. A tutela dei venditori, nel caso in cui la merce non venga ritirata dal compratore, il venditore potrà denunciare il fatto alla Direzione di mercato entro le ore 9.00 dello stesso giorno del presunto acquisto.
6. I reclami di cui sopra saranno definiti dalla Direzione di mercato, entro la giornata stessa.

### **Articolo 16 - Calendario delle festività ed orari**

1. Gli **orari** di apertura e chiusura del Mercato sono stabiliti dall'Ente Gestore, sentito il parere non vincolante della Consulta del Fiore e delle Organizzazioni di categoria presenti sul territorio.
2. Nella vigenza di gestione in capo al Comune di Terlizzi, gli orari di apertura e chiusura del Mercato sono stabiliti con Ordinanza Sindacale, concordata con la Consulta del Fiore e con le Organizzazioni di categoria presenti sul territorio.
3. Il Direttore del Mercato può in particolare circostanze, ritardare o anticipare l'inizio o il termine delle operazioni di vendita.
4. Gli orari di ingresso al mercato possono diversificarsi per le varie categorie di operatori, utenti ed addetti ai servizi; devono tuttavia consentire agli operatori di effettuare il rifornimento, la vendita e la consegna all'utente dei prodotti commercializzati nonché la contabilizzazione delle operazioni di vendita.
5. Le contrattazioni prima dell'apertura e dopo la chiusura sono proibite.
6. I giorni di attività del Mercato dei Fiori corrono dal **martedì** alla **domenica** di ogni settimana; il giorno di chiusura settimanale è stabilito nel **lunedì**.
7. Il calendario ordinario riferito all'anno solare delle attività mercatali prevede i giorni di chiusura del **1° gennaio** - capodanno, **15 agosto** – ferragosto, **26 dicembre** santo Stefano. Qualora i suddetti giorni antecedano o seguano il lunedì di chiusura ordinaria del mercato, è data facoltà di prevedere, con ordinanza sindacale, l'apertura nel giorno di lunedì.
8. Il giorno **31 ottobre** e **1° novembre** - ognissanti è prevista l'apertura.

### Articolo 17 - Tariffe e Canoni

1. Le **Tariffe** ed i **Canoni** dei Posteggi del Plateatico, dei Box, dei Locali dell'Area Servizi, delle Tessere degli operatori per ciascuna categoria, dei ticket di accesso carrabile nonché le tariffe di parcheggio interno all'area di mercato sono stabilite dall'Ente Gestore, sentita la Consulta del Fiore che può esprimere parere consultivo non vincolante sulle decisioni e le scelte strategiche relative alla vita del Mercato.
2. Nella vigenza di gestione in capo al Comune di Terlizzi, le Tariffe ed i Canoni del Mercato sono stabiliti dall'Ente Locale, sentita la Consulta del Fiore.
3. I corrispettivi delle Tariffe e Canoni relativi ai posteggi del Plateatico, dei Box e dei Locali dell'Area Servizi, dovranno essere versati per i box in rate quadrimestrali anticipate ossia inderogabilmente entro e non oltre il 31 gennaio, il 31 maggio ed il 30 settembre di ogni anno, mentre per il plateatico in rate semestrali anticipate ossia inderogabilmente entro e non oltre il 31 luglio ed entro il 31 gennaio.
4. I corrispettivi delle Tariffe relative alle Tessere, dovranno essere versati in un'unica soluzione, anticipata per l'anno solare in corso, entro il 31 gennaio di ogni anno.
5. La cauzione di cui all'art. 12, comma 1 dovrà essere versata in un'unica soluzione all'atto dell'assegnazione, concessione salvo quanto specificato nelle norme transitorie.
6. I Ticket di accesso carrabile e Parcheggio dovranno essere pagati contestualmente all'atto dell'uscita.
7. Le superfici assegnate a Posteggio nel Plateatico, a Box e a Locali Area Servizi sono assoggettate a tassazione ai fini del corretto smaltimento dei RSU.
8. La definizione dei valori delle Tariffe e dei Canoni nonché le variazioni su base annua devono tendere all'obiettivo del pareggio di bilancio nella gestione del Mercato, così come richiamato dal comma 4, art. 3.
9. Gli assegnatari e concessionari dei Posteggi e Box sono tenuti al pagamento dei relativi corrispettivi tariffari anche quando nei loro confronti sia stato adottato il provvedimento disciplinare e di sospensione dalle attività mercatali.

### Articolo 18 - Organi del Mercato

1. Allo scopo di attivare processi gestionali condivisi e compartecipati il Mercato dei Fiori è articolato nei seguenti organi :
  - ~ Organismo di Gestione;
  - ~ Consulta del Fiore;
  - ~ Ufficio Mercato Fiori.
2. L'**Organismo di Gestione**, definito all'art. 3, provvede alla gestione diretta, nella piena responsabilità del Mercato dei Fiori; le forme e le modalità di gestione sono deliberate con provvedimento autonomo dell'Ente Gestore.
3. La gestione del Mercato dei Fiori di Terlizzi è ispirata a principi di efficienza, trasparenza, correttezza, concorrenzialità e modernità.

4. Al Comune di Terlizzi, anche allorquando non sarà identificato come Ente Gestore, viene assicurata rappresentatività nell'Organismo di Gestione.
5. Allo scopo di meglio coordinare le attività mercatali nonché rendere concreti i processi partecipativi degli operatori nel Mercato dei Fiori, l'Ente Gestore ha costituito la **Consulta del Fiore**.
6. Alla Consulta del Fiore sono attribuite sia funzioni consultive non vincolanti sia funzioni propositive non vincolanti. Essa è presieduta dal legale rappresentante dell'Ente Gestore, o da un suo delegato, ed è composta con le rappresentanze designate nel Regolamento allegato alla Deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 18.02.2010, secondo le modalità di individuazione e di elezione ivi indicate, salvo le modifiche e le integrazioni che la Giunta riterrà di apportare.
7. Le modalità di organizzazione e di funzionamento della Consulta sono esplicitate nel Regolamento approvato dalla Giunta comunale.
8. L'**Ufficio Mercato Fiori**, costituisce l'unità operativa-amministrativa preposta a seguire le attività del Mercato dei Fiori.
9. L'Ufficio deve assicurare il funzionamento del Mercato, vigilare sull'andamento delle attività mercatali, definire i procedimenti amministrativi afferenti la gestione ed il funzionamento del Mercato, attivare processi promozionali nonché garantire la diffusione e la fruibilità dei Servizi del Mercato dei Fiori.
10. L'Ufficio è dotato di idonea dotazione organica costituita da personale dipendente dell'Ente Gestore secondo la natura giuridica di quest'ultimo. L'Ufficio è coordinato da un responsabile coadiuvato da un vice responsabile che lo sostituisce nei giorni e nei periodi di assenza.
11. I compiti della Direzione del Mercato sono :
  - a. assicurare l'organizzazione ed il regolare funzionamento del mercato e dei servizi connessi, in ottemperanza alle disposizioni di Legge, del presente Regolamento e delle disposizioni dell'Ente gestore;
  - b. coordinare le attività dell'Ufficio Mercato Fiori e il lavoro del personale costituente l'Ufficio;
  - c. accertare che le operazioni commerciali e tutte le altre attività all'interno del Mercato si svolgano nel rispetto delle norme legislative e regolamentari;
  - d. segnalare carenze strutturali ed organizzative al Gestore;
  - e. formulare proposte ed interventi a migliorativi;
  - f. emanare ordini di servizio entro i limiti delle proprie attribuzioni e, nei casi di particolare urgenza e se le circostanze lo richiedono, emanare tutti i provvedimenti ritenuti idonei ad assicurare il buon andamento delle attività di mercato;
  - g. mantenere costantemente aggiornato il Registro degli Operatori;
  - h. curare le attività amministrative afferenti gli operatori di mercato;
  - i. vigilare sull'osservanza del calendario, degli orari prestabiliti, sull'andamento del Mercato, sull'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento;
  - j. intervenire, se richiesto, per dirimere eventuali controversie tra operatori, utenti e prestatori di servizi del Mercato;
  - k. vietare la vendita, ordinare il ritiro ed imporre la rilavorazione della partita di prodotti il cui confezionamento ed i cui contenitori non sono conformi alle norme e agli standard vigenti;
  - l. adottare i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
  - m. esercitare le funzioni di controllo e vigilanza e determinare le sanzioni di propria competenza, fra quelle indicate al successivo art. 23.
12. Al responsabile della **Direzione del Mercato dei Fiori** viene corrisposto il trattamento economico stabilito dall'Ente Gestore.

#### **Articolo 19 - Monitoraggio sui flussi delle merci**

1. Le Produzioni e le Merci ammesse nel Mercato, di cui all'art. 5, sono soggette a monitoraggio da parte dell'Ufficio Mercato Fiori, al fine di controllarne il rispetto dell'origine di produzione e/o importazione, della qualità, della conformità agli standard commerciali e mercatali, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie dell'ente di gestione.
2. Il Direttore e/o il personale incaricato dell'Ufficio Mercato Fiori in qualunque momento ed insindacabilmente possono disporre il ritiro delle produzioni/merci e la sospensione della partita dalle contrattazioni.
3. Nei confronti degli operatori sottoposti alle restrizioni di cui al precedente comma sono fatte salve ed impregiudicate tutte le ulteriori azioni in fatto di provvedimenti sanzionatori e disciplinari di cui al successivo art. 23, ivi incluso il provvedimento interdittivo definitivo dal Mercato.

#### **Articolo 20 - Monitoraggio sulle transazioni**

1. L'Ente Gestore declina tutte le responsabilità sull'andamento delle transazioni di compravendita delle produzioni e delle merci presenti sul Mercato.

2. Le modalità di pagamento fra le parti sono liberamente stabilite e concordate direttamente fra gli stessi operatori e venditore - acquirente.
3. Allo scopo di assicurare la buona riuscita delle transazioni mercatali e la soddisfazione sia dei venditori sia degli acquirenti saranno promosse forme di collaborazione con le forze dell'ordine, al fine di monitorare la regolarità delle compravendite, ai sensi delle legislazione vigente in materia fiscale e commerciale.
4. Le segnalazioni circa presunte irregolarità fiscali, commerciale e nella corresponsione dei pagamenti dovranno essere tempestivamente comunicate all'Ufficio Mercato Fiori allo scopo di attivare le verifiche del caso e le azioni conseguenti anche con riferimento agli organi di Polizia preposti.
5. Restano salve ed impregiudicate tutte le ulteriori azioni in fatto di provvedimenti sanzionatori e disciplinari di cui al successivo art. 23, ivi incluso il provvedimento interdittivo definitivo dal Mercato.
6. In seno alla Consulta del Fiore, di cui al comma 5, art. 18, potrà essere promossa la costituzione di una carta dei Servizi (service charter) e della Soddisfazione (customer satisfaction) degli operatori del Mercato dei Fiori.

#### **Articolo 21 - Controlli ed Ordine Pubblico**

1. Tutti gli operatori sono tenuti al rispetto del presente Regolamento, delle ordinanze e/o disposizioni dell'Ufficio Mercato Fiori e direttoriali, siano esse a carattere ordinario ovvero straordinario dettate dalle circostanze.
2. Al Direttore del Mercato ed ai dipendenti dell'Ufficio Mercato Fiori vengono conferite le funzioni di controllo e sanzionatorie ai sensi e per gli effetti applicativi del presente Regolamento.
3. Gli organi di Polizia, cui il presente Regolamento verrà notificato, esercitano le medesime funzioni di controllo e sanzionatorie ai sensi e per gli effetti applicativi del presente strumento regolamentare, autonomamente, e/o in affiancamento sia alla Direzione sia ai dipendenti dell'Ufficio.
4. Il mantenimento dell'Ordine Pubblico viene assicurato dagli organi di Polizia - Polizia Municipale, Comando dei Carabinieri e Comando Guardia di Finanza.

#### **Articolo 22 - Divieti**

1. Divieto di ingresso a soggetti terzi non titolati e non autorizzati.
2. Per gli **operatori** è vietato :
  - entrare nel Mercato dei Fiori in assenza di autorizzazione;
  - entrare nel Mercato dei Fiori con autorizzazione non valida e/o scaduta;
  - operare nel Mercato prima di aver ottemperato a tutte formalità di legge, amministrative e nel versamento di canoni e tariffe;
  - comprare, direttamente o mediante interposta persona, prodotti sul plateatico per ivi rivenderli;
  - compiere operazioni di mercato, sia di vendita e sia di acquisto, a mezzo di persona non preventivamente autorizzata;
  - occupare gli spazi diversi da quelli attribuiti ovvero occupare spazi destinati alla viabilità di mercato;
  - depositare merce o oggetti al di fuori dei limiti degli spazi di vendita assegnati;
  - avviare attività mercatali fuori dagli orari stabiliti;
  - compiere operazioni di compravendita di produzioni e merci florovivaistiche ammesse all'interno del Mercato, nelle ore concomitanti all'attività di mercato, in un raggio di m 500 dalla struttura del Mercato dei Fiori;
  - ostacolare le operazioni commerciali e le attività ad esse connesse;
  - mettere in atto espedienti che possano generare fenomeni di concorrenza sleale;
  - venire a diverbio o usare parole o modi sconvenienti o recare molestie o intralcio agli altri operatori;
  - intervenire o interferire in qualsiasi modo in contrattazioni in corso fra altre persone;
  - affiggere o distribuire materiale propagandistico o pubblicitario che non sia stato preventivamente autorizzato;
  - introdurre animali;
  - detenere presso i posteggi di vendita o nei magazzini, sostanze nocive o potenzialmente pericolose per la salute ed incolumità pubblica;
  - per i titolari di box divieto di vendita di tipologie merceologiche diverse da quelle per la cui vendita è stato concesso l'utilizzo del box con riferimento alla natura commerciale dell'impresa dichiarata nell'istanza di assegnazione.
3. I **collaboratori / accompagnatori** devono:
  - effettuare operazioni di compravendita a cui non sono abilitati, pena l'espulsione dal mercato e, in caso di condotta reiterata, il definitivo diniego di accesso alla struttura mercatale;

- entrare all'interno del plateatico e dei box, pena l'espulsione dal mercato e, in caso di condotta reiterata, il definitivo diniego di accesso alla struttura mercatale;
4. Per il personale dell'**Ufficio Mercato Fiori** è vietato :
- compiere operazioni commerciali e creditizie di qualsiasi genere aventi per oggetto prodotti florovivaistici o connessi al commercio di produzioni, merci e servizi della filiera florovivaistica;
  - operare in attività del settore florovivaistico e ad esse attinenti;
  - per il Responsabile e suo vice svolgere altre attività lavorative;
  - per il Responsabile e suo vice effettuare consulenze tecniche e svolgere attività commerciali di qualsiasi genere connesse alla filiera florovivaistica;
  - per il Responsabile e suo vice, nonché per tutto il personale dell'Ufficio Mercato Fiori far parte di società aventi oggetto attività nella filiera florovivaistica.

### **Articolo 23 - Provvedimenti disciplinari e Sanzioni**

1. Sono comminati provvedimenti disciplinari e sanzionatori per:
- a. violazione ai divieti di cui al precedente art. 22;
  - b. morosità accertata di oltre 10 giorni nel pagamento della singola rata quadrimestrale anticipata per i titolari di box e semestrale per i titolari di posteggio all'interno del plateatico, salvo modifiche sul numero di rate, dei canoni/tariffe o tesseramento;
  - c. cessione totale o parziale del posteggio/box in favore di terzi;
  - d. perdita requisiti prescritti per l'esercizio di attività di produttore agricolo o di operatore commerciale;
  - e. gravi scorrettezze commerciali;
  - f. per i produttori, attività di vendita dei prodotti non rivenienti da fondi agricoli di propria conduzione in forma di impresa;
  - g. occupazione nelle attività di vendita, da parte degli operatori assegnatari di posteggio/box, di superficie diversa ed ulteriore rispetto a quella superficie assegnata;
  - h. accertata inattività completa di occupazione del posteggio/box per novanta (90) giorni consecutivi o per centoventi (120) giorni complessivi in un anno;
  - i. tutte le violazioni non esplicitamente richiamate nel presente articolo e comunque per le violazioni alle disposizioni dirigenziali e/o direttoriali.
2. Nei confronti degli operatori di mercato, venditori, acquirenti, dipendenti e collaboratori che contravvengono alle disposizioni di cui al presente Regolamento, per le violazioni di cui al precedente comma 1, violazione alle disposizioni/ordinanze, direttoriali e dei divieti di cui all'art. 22, sono previste le seguenti **sanzioni disciplinari/amministrative** così come di seguito graduate e specificate, secondo la gravità e recidività, emesse dal Dirigente del Settore in cui rientra il Mercato :
- a) diffida scritta semplice senza provvedimento di sospensione da ogni attività nel mercato;
  - b) diffida scritta con sospensione da ogni attività nel mercato per un periodo massimo di tre giorni;
  - c) sospensione, a carico sia dei venditori sia degli acquirenti, con provvedimento amministrativo motivato, da ogni attività nel mercato per la durata massima di tre mesi;
  - d) provvedimento definitivo di inibizione all'ingresso a carico degli operatori-acquirenti, con provvedimento amministrativo motivato;
  - e) provvedimento definitivo di inibizione all'ingresso e contestuale revoca definitiva dell'assegnazione del posteggio o box a carico degli operatori-venditori, con provvedimento amministrativo motivato.
3. Nei confronti degli operatori di mercato, venditori, acquirenti, dipendenti e collaboratori che contravvengono alle disposizioni di cui al presente Regolamento, per le violazioni di cui al precedente comma 1, per le violazioni alle disposizioni/ordinanze dirigenziali e direttoriali dei divieti di cui all'art. 22, sono previste le seguenti **sanzioni amministrative e pecuniarie** nella misura prevista dall'art. 7 bis, T.U.E.LL., D, L.vo n. 267/2000 e s.m.i., e dalla Legge 24/11/1981 n. 689, anche con forme di prelievo coatto a valere sulla cauzione versata.
4. A tutela della proprietà e dell'Ente Gestore i soggetti terzi responsabili di violazioni al presente Regolamento saranno perseguiti nei termini di legge sia in materia di diritto amministrativo sia in materia di diritto penale.
5. Nei periodi di sospensione, gli assegnatari di posteggio/box soggetti al provvedimento non possono compiere nessuna operazione commerciale.
6. Avverso i provvedimenti sanzionatori sono ammessi ricorsi con le modalità e i termini previsti dalla normativa di settore.
7. La notificazione dei provvedimenti sanzionatori è eseguita a mezzo degli operatori di Polizia Municipale ovvero a mezzo messo notificatore.

## **PARTE III - IL MERCATO PROMUOVE**

### **Articolo 24 - Servizi**

1. L'Ente Gestore, in stretta sinergia con gli operatori e con la Consulta del Fiore, incentiva l'insediamento e promuove lo sviluppo all'interno del Mercato dei Fiori di Terlizzi Servizi connessi alla filiera florovivaistica.
2. Gli operatori di servizi della filiera possono insediarsi per svolgere le attività in apposita area dedicata denominata Area Servizi, così come possono frequentare il Mercato previa specifica autorizzazione per operatori di servizi.
3. I servizi possono essere svolti direttamente dall'Ente Gestore per il tramite dell'Ufficio Mercato Fiori o eseguiti da soggetti terzi con regolari procedure di affidamento ad evidenza pubblica.
4. Il costo dei servizi, a titolo oneroso, svolti nel Mercato dei Fiori e per gli operatori del Mercato, sia offerti direttamente dall'Ente Gestore sia affidati a terzi o in concessione, non può essere superiore a quelli praticati per attività analoghe.
5. L'avvio e la concreta attuazione dei Servizi sarà opportunamente divulgata e meglio regolamentata in ottemperanza alle disposizioni definite dall'Ente Gestore ed attuate dall'Ufficio.
6. Alla data di approvazione del presente Regolamento i Servizi e le attività di cui alla Parte III sono da implementare.

## **Articolo 25 - Servizio statistico**

1. Il flusso delle produzioni delle merci è soggetto a costante monitoraggio, così come richiamato all'art. 19, con modalità meglio specificate e dettagliate dal Gestore e rese attuative dall'Ufficio Mercato Fiori, compatibilmente con le risorse finanziarie ed umane di cui dispone l'Ente Gestore.
2. Il servizio statistico raccoglie dati e statistiche sul flusso delle produzioni e delle merci, sulle transazioni nonché numerabilità sulle specie, varietà, qualità e provenienza dei prodotti florovivaistici anche in coerenza a format predisposti dall'ISTAT.
3. Le rilevazioni possono essere di tipo massivo, campionario o stocastico: esse possono essere svolte sulle produzioni/merci in ingresso al mercato, nonché possono basarsi sui dati presenti sul sito internet, ovvero sulle dichiarazioni di parte rese direttamente dagli operatori.
4. I risultati generali delle rilevazioni di proprietà del Mercato sono oggetto della massima divulgazione.
5. I dati e le notizie raccolte dal singolo operatore sono tutelati, da parte del Gestore, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della privacy.

## **Articolo 26 - Servizi di informazione commerciale e florovivaistica**

1. Il servizio di informazione commerciale si pone l'obiettivo di conoscere le dinamiche dei mercati locali, nazionali ed internazionali e, quindi, fornire uno strumento conoscitivo aggiornato ed efficace agli operatori di settore.
2. Il quadro conoscitivo di base potrebbe fornire spunti utili per le strategie aziendali allo scopo di implementare politiche di esportazione, importazione e del commercio interno.
3. Sono coerenti con queste attività forme di collaborazione con Università, Istituti di Ricerca, Enti ed Istituzioni, sia nazionali sia esteri.

## **Articolo 27 - Servizio rilevazione prezzi**

1. La rilevazione dei prezzi delle produzioni e delle merci oggetto di compravendita si pone l'obiettivo di monitorare lo stato di salute del settore a mezzo di accurate rielaborazioni econometriche, misurando la produttività e la redditività delle imprese del settore.
2. Tale rilevazione viene effettuata a mezzo di intervista agli operatori, avuto riguardo dei quantitativi della transazione e nel rispetto della riservatezza dei dati forniti dal singolo operatore.
3. Le rilevazioni sui prezzi costituiscono fonte informativa di base per gli operatori di settore utili a pianificare le attività aziendali nel breve-medio periodo.

## **Articolo 28 - Servizio di garanzia della qualità e garanzia ambientale**

1. Il Mercato dei Fiori di Terlizzi promuove forme di produzione e commercializzazione di prodotti di qualità garantita e certificata.
2. Sono altresì incentivate le produzioni garantite in fatto di qualità ambientale sia di prodotto che di processo.

## **Articolo 29 - Servizio bancario**

1. Il servizio bancario è affidato dall'Ente gestore ad uno o più istituti di credito.
2. Il servizio bancario effettua tutte le operazioni che possono essere richieste dagli operatori in relazione alle loro specifiche attività produttive e commerciali, ivi incluse le possibili forme di credito.
3. Il servizio bancario può anche provvedere:
  - I. alla riscossione delle somme delle transazioni eseguite;
  - II. alla costituzione di un "fondo di garanzia" sul buon esito delle operazioni con modalità di funzionamento meglio dettagliate in specifica convenzione.
4. Tale servizio si pone l'obiettivo di facilitare le singole operazioni di pagamento e di contabilizzazione, di rimuovere o contenere l'insorgere di possibili controversie e di garantire il buon fine della transazione.
5. L'Ente curerà la stipula di convenzioni con Istituti bancari per l'ampliamento degli orari di sportello in favore degli operatori del Mercato floricolo, nonché per l'eventuale apertura di uno sportello presso la struttura mercatale.

## **Articolo 30 - Servizio in conto vendita**

1. Il servizio in conto vendita si pone l'obiettivo di affidare la vendita di produzioni e merci all'Ufficio Mercato Fiori su preciso mandato dell'operatore venditore.
2. Al Mercato dei Fiori che svolge ruolo di operatore commerciale diretto andrà riconosciuta una percentuale sul valore della transazione secondo tariffe e parametri opportunamente regolamentati dal Gestore.

### **Articolo 31 - Servizi telematici e virtuali**

1. Sul sito web ufficiale del Mercato dei Fiori potrà essere attivata la **Vendita Telematica** per operatori appositamente autorizzati ed iscritti nell'elenco degli operatori telematici.
2. Gli operatori telematici saranno dotati di chiave di accesso personalizzata e segreta.
3. Gli utenti abilitati potranno conoscere, in tempo reale, la situazione relativa alla merce a disposizione, ai prezzi di vendita, alle offerte, ai venditori, al numero di steli, di confezione, di colori etc. etc.
4. Al Mercato dei Fiori che svolge ruolo di operatore commerciale telematico andrà riconosciuta una tariffa minima secondo valori e parametri opportunamente deliberati dal Gestore.
5. Le transazioni telematiche sono tutelate da parte del Gestore in ordine a ragioni di riservatezza.
6. Allo scopo di creare una vetrina permanente del florovivaismo viene costituita una **Finestra Espositiva** sul portale del Mercato dei Fiori delle produzioni e delle merci offerte dagli operatori del mercato che ne facciano esplicita richiesta.
7. La vetrina espositiva sarà oggetto di continui aggiornamenti dinamici, ferma restando la necessaria collaborazione dei singoli operatori nel fornire i dati relativi alla propria azienda e alla produzione, nel rispetto della disciplina vigente in materia di tutela della privacy.

### **Articolo 32 - Promozione del florovivaismo**

1. Il Mercato dei Fiori di Terlizzi promuove le attività, le progettualità, la crescita, la garanzia della qualità e la qualità ambientale, della filiera florovivaistica.
2. Le azioni di tutela ed incentivazione del prodotto fiore reciso, pianta in vaso e altre tipologie della filiera sono favorite e stimolate.
3. Le strategie miranti ad intercettare le opportunità offerte dalla legislazione di settore e dalle politiche di sviluppo rappresentano uno degli obiettivi che l'Ente Gestore deve perseguire congiuntamente con i produttori, commercianti, operatori tutti del settore, Consulta del Fiore e Organizzazioni di categoria.

### **Articolo 33 - Distretto Florovivaistico di Puglia**

1. Il Mercato dei Fiori di Terlizzi, nelle vesti di organismo costituente, promuove il Distretto Florovivaistico di Puglia, la cui sede è fissata all'interno del Centro per la Commercializzazione e l'Assistenza tecnica del Fiore.
2. Sono attivate le sinergie utili ad implementare le azioni distrettuali e di rete con i Mercati Floricoli di Puglia e con le imprese del settore al fine di valorizzare il sistema florovivaistico regionale.
3. Sono condivisi gli obiettivi distrettuali tesi a rafforzare la competitività, l'innovazione, l'internazionalizzazione, la creazione di nuova e migliore occupazione e la crescita, oltre che il consolidamento delle imprese che operano nel settore del florovivaismo, tramite la creazione di reti fra i mercati di Puglia e nazionali, gli imprenditori del settore e i diversi stakeholders della filiera del florovivaismo.
4. Viene riconosciuto all'organo distrettuale il ruolo di attore strategico nella programmazione e pianificazione delle linee di sviluppo del settore florovivaistico regionale.

### **Articolo 34 - Sito web - [www.mercatofioriterlizzi](http://www.mercatofioriterlizzi)**

1. Il Mercato dei Fiori di Terlizzi allestisce ed implementa un proprio autonomo sito web.
2. Il portale del Mercato dei Fiori di Terlizzi rappresenta una ulteriore opportunità per gli operatori e per il settore florovivaistico utile ad attingere a servizi diretti, a scrutare la finestra espositiva virtuale, a compiere attività mercatali nonché a conoscere il territorio e la materia del florovivaismo.
3. Il sito sarà gestito direttamente dal Mercato dei Fiori, Ente Gestore, o per il tramite di soggetti affidatari.
4. Il sito costituisce anche vetrina pubblicitaria.

### **Articolo 35 - Norme transitorie**

1. Tutte le disposizioni regolamentari e ordinanze sindacali e/o dirigenziali e/o direttoriali previgenti e incompatibili con il presente regolamento si intendono abrogate a far data dell'esecutività della deliberazione di approvazione del presente Regolamento.